



Camera Penale di Busto Arsizio



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Se il processo telematico svuota progressivamente i tribunali, che erano una volta i luoghi privilegiati della nostra formazione, ciò significa che ancor più ampio dovrà essere il nostro ruolo di associazione e ancor maggiore la responsabilità nel saper gestire questa supplenza, trasmettendo integra la consapevolezza del ruolo dell'avvocatura penale nella società; valore fondamentale ai fini della concreta tutela dei diritti della persona, alla quale è affidata la tenuta del nostro Stato di diritto costituzionale.



Nomos

30 ANNI — 30 PAROLE

Camera Penale di Busto Arsizio

CAMERA PENALE DI BUSTO ARSIZIO

# 30 ANNI 30 PAROLE



30 ANNI  
30 PAROLE



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

CAMERA PENALE DI BUSTO ARSIZIO

# 30 ANNI

---

# 30 PAROLE

---

....  
Fondazione Cariplo

**Redazione**

Giulia Giardina

**Grafica**

Elisa Tonin

**In copertina**

Marta Dell'Angelo, Senza titolo,  
2007, olio su tela

ISBN 979-12-5958-252-2

© 2025 Nomos Edizioni

Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro, incluse la fotocopia non autorizzata e la registrazione in archivi digitali, senza l'autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti e dell'editore.

**NOMOS EDIZIONI**

via Piave, 15 - 21052 Busto Arsizio (VA)

t +39 0331.382339

[www.nomosedizioni.it](http://www.nomosedizioni.it)



# PRESENTAZIONE

---

“È dentro il cervello che il papavero è rosso,  
la mela odora e l'allodola canta”  
Oscar Wilde

Un libro per i trent'anni della nostra Camera Penale.

Trenta parole, precedute dalla nostra storia, che si dipana dalla nascita il 12 luglio del 1995 ad oggi, attraverso i racconti dei suoi Presidenti.

Parole che vogliono lasciare traccia del nostro cammino, ma che si trasformano inevitabilmente in esperienza di vita, nel colore, nel profumo e suono di quel 'discorso' che nasce dalle parole.

Parola, *logos* nel suo significato più antico e ampio: collegare, legare, leggere, *colligere*. Una radice, *logos*, che indica il raccogliere, il mettere insieme, il comporre, raccontare. È solo dentro una frase che la singola parola ha senso. Solo collegata all'interno di un discorso con altre, le nostre parole assumono un significato.

Guardando al passato, come non ricordare coloro che ci hanno lasciato in questi trent'anni. Un tratto che li accomunava era la capacità di interloquire con i colleghi più giovani e di farli sentire importanti, di farli sentire avvocati. I giovani, che li guardavano in aula, in piedi davanti al giudice e a fianco al Pubblico Ministero, sentivano le loro parole collegarsi ad un *logos*, un discorso, un ragionamento e con l'ascolto imparavano non solo la parola del diritto, ma anche la passione, la sofferenza, il rispetto.

“Se il processo telematico svuota progressivamente i tribunali, che erano una volta i luoghi privilegiati della nostra formazione, ciò significa che ancor più ampio dovrà essere il nostro ruolo di associazione e ancor maggiore la responsabilità nel saper gestire questa supplenza, trasmettendo integra la consapevolezza del ruolo dell'avvocatura penale nella società. Valore fondamentale ai fini della concreta tutela dei diritti della persona, alla quale è affidata la tenuta del nostro Stato di diritto costituzionale”. Sono parole chiare ed illuminanti contenute nel contributo offerto a questo libro dal nostro Presidente Avv. Francesco Petrelli.

Il libro è un segno, testimonianza di un lungo percorso che raccoglie la storia, il passato, la memoria, ma anche il presente ed il futuro delle parole che ci hanno accompagnato, che ci accompagnano e ci accompagneranno. Vuole essere un primo contributo che dovrà svilupparsi nel tempo e anche in spazi diversi, perché il discorso culturale non può mai fermarsi e deve essere la fonte del nostro agire come uomini, come avvocati. La cultura, non solo giuridica, ci fa comprendere gli ultimi, ci aiuta a capire l'uomo. La parola, il *logos* è l'espressione più alta e potente che noi avvocati abbiamo per difendere, per guardare dall'alto il percorso che dobbiamo seguire.

Nessuno degli amici che ha scritto il libro ha potuto estraniarsi da quel 'segno grafico', descriverlo come fosse qualcosa di lontano da sé, una nozione e non una emozione, una semplice parola e non un *logos*.

Mi sono emozionato leggendo il contenuto di quei discorsi, non solo perché ho rivissuto il passato, ma perché grazie a loro sono entrato dentro l'esperienza che quelle parole evocano.

A volte, è proprio il lettore che deve completare il significato più intimo di quella parola, avere un pensiero critico, una visione che trascende la parola.

Parole, *logos*, discorsi, ragionamenti, emozioni, sentimenti, sono tutti termini che, in fondo, descrivono il nostro ruolo di avvocati. Chiamati a sé (*advocatus*), per far rispettare la legge, senza giudicare. *Ius dicere* è l'alto e a volte gravoso compito del giudice. Senza l'avvocato non c'è lo *ius dicere* perché l'avvocato comunica attraverso la parola del diritto, che è una parola potentissima. Una parola che è la lettera della legge, ma anche lo spirito della legge. Una parola che deve essere ascoltata affinché la giustizia sia giusta.

Quello che stiamo vivendo è un periodo difficile dove le parole mancano di comunicazione (*cum munis*). Vi è comunicazione quando l'espressione è compresa e diventa patrimonio comune per la costruzione di una discussione, di un sapere, di una cultura.

La nostra vita è non di rado, scriveva Eugenio Borgna nel bel libro *I grandi pensieri vengono dal cuore. Educare all'ascolto*, svuotata di senso dalle troppe parole aride e svagate che diciamo, e che non creano legami con le persone che la vita ci fa incontrare, e in particolare con quelle che hanno bisogno di aiuto, e di vicinanza umana, e di parole che nascono dal cuore, e di loro non si finisce mai di aver nostalgia.

*Tiberio Massironi*

Presidente Camera Penale di Busto Arsizio

# SOMMARIO

---

## *La nostra storia*

---

13	Giuseppe Candiani
17	Alberto Arrigoni
19	Roberto Aventi
23	Samuele Genoni
26	Verbale di adunanza

---

## *Trenta parole*

---

31	<b>ATTESA</b>	<i>Simona Cicorella</i>
34	<b>AVVOCATO</b>	<i>Cesare Cicorella</i>
	<b>GIUDICE</b>	<i>Toni Adet Novik</i>
	<b>PUBBLICO MINISTERO</b>	<i>Gian Luigi Fontana</i>
42	<b>AULA</b>	<i>Alessandra Salomoni</i>
44	<b>CAMERA PENALE</b>	<i>Samuele Genoni</i>
46	<b>CARCERE</b>	<i>Lorenzo Parachini</i>
50	<b>CONTRADDITTORIO</b>	<i>Chiara Cozzi</i>
53	<b>COSTITUZIONE</b>	<i>Matteo Maurizio Porrello</i>

---

56	<b>CULTURA</b>	<i>Giuseppe Candiani</i>
59	<b>DIALETTICA</b>	<i>Francesca Giamporcaro, Sergio Bernocchi</i>
62	<b>DOLORE</b>	<i>Don David Riboldi</i>
65	<b>DUBBIO</b>	<i>Dario Celiento</i>
68	<b>EDUCAZIONE</b>	<i>Tiberio Massironi</i>
70	<b>ERRORE</b>	<i>Concetto Daniele Galati</i>
74	<b>ETICA/ESTETICA</b>	<i>Elisa Rocchitelli</i>
77	<b>GIUSTIZIA</b>	<i>Monica, Marco, Davide Usseglio</i>
81	<b>IMPUTATO</b>	<i>Gioacchino Caianiello</i>
84	<b>INGIUSTIZIE</b>	<i>Lara Paladino, Roberto Donetti</i>
89	<b>LIBERTÀ</b>	<i>Michela Ghiso</i>
92	<b>PENALISTA</b>	<i>Alberto Arrigoni</i>
94	<b>PERSONA OFFESA</b>	<i>Elisa Colombo</i>
96	<b>PERSUASIONE</b>	<i>Fausto Moscatelli</i>
99	<b>SEPARAZIONE</b>	<i>Beniamino Migliucci</i>
102	<b>TECNOLOGIA</b>	<i>Riccardo Piga</i>
106	<b>TOGA</b>	<i>Roberto Aventi</i>
109	<b>TRIBUNALE</b>	<i>Domenico Margariti</i>
111	<b>UCPI</b>	<i>Francesco Petrelli</i>
114	<b>UMANO</b>	<i>Anna Ielmini</i>
117	<b>VERITÀ</b>	<i>Carlo Antonio Maria Brena</i>

---

*La nostra*

---

*storia*

---

# GIUSEPPE CANDIANI

---

*Presidente Camera Penale di Busto Arsizio fino al 2010*

Ricostruire la nascita ed i primi passi della Camera Penale di Busto Arsizio, anzitutto, è per me non poco coinvolgente sul piano emotivo: nella mente si affollano tanti pensieri e tanti ricordi.

Non è facile descrivere, in modo sintetico, l'entusiasmo e la volontà che hanno spinto alcuni avvocati penalisti, in un momento storico particolare per la giustizia in Italia, a dar vita ad una associazione che li rappresentasse, in modo autonomo, apolitico, con gli alti scopi formalmente enunciati nell'art. 2 dello Statuto.

Ebbene, negli anni Novanta il Distretto della Corte di Appello di Milano ha visto la nascita e lo sviluppo di diverse indagini e, poi, di processi penali in relazione a reati contro la pubblica amministrazione.

Tale fenomeno, nel linguaggio giornalistico, è noto come "tangentopoli".

I tribunali di Milano, di Varese e di Busto Arsizio hanno ospitato nelle loro aule moltissime udienze di questi processi.

Nel 1995, in una di queste aule del Tribunale di Busto Arsizio, un ristretto numero di avvocati del locale foro si riuniva e costituiva la Camera Penale, come da verbale scritto a mano, al quale veniva allegata la copia dello statuto redatto con la fattiva collaborazione del fine esegeta del diritto avv. Emilio Lualdi.

Il primo Consiglio Direttivo, ritualmente eletto, era presieduto dall'avv. Alessandro Usseglio Laviretta, notissimo penalista, dotato di particolare carisma per la sua professionalità, competenza e non comune affabilità.

Il suo ricordo è ancora molto vivo nel foro bustese.

Gli altri componenti erano gli avvocati Vittorio Celiento, Alberto Talamone, Gianni Scalia e Giuseppe Candiani.

I primi anni di vita della Camera Penale sono stati dedicati al coinvolgimento degli avvocati penalisti ed alla diffusione tra gli stessi dei principi ispiratori e degli obiettivi della predetta associazione.

Questa non aveva ancora una sede e le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgevano alternativamente nello Studio dell'uno e dell'altro componente del citato organismo.

Le riunioni con gli iscritti si tenevano nelle aule del tribunale, quando non

occupate da udienze, con l'autorizzazione del Presidente, e, soprattutto, con la collaborazione del mitico commesso Ettore Guadagnini. La tecnologia era limitata al fax e l'elemento cartaceo era dominante.

La Camera Penale, senza formalismi e con spirito amicale, iniziava così il suo cammino, perseguendo l'obbiettivo di rappresentare uno specifico punto di riferimento per i penalisti.

Naturalmente veniva formalizzata l'iscrizione all'Unione delle Camere Penali Italiane condividendone gli scopi.

In più occasioni la Giunta dell'UCPI aveva deliberato l'astensione dalle udienze per difendere il ruolo ed i compiti dell'avvocato difensore, per protestare contro non condivisibili proposte legislative e per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della giustizia. La Camera Penale di Busto Arsizio ha sempre aderito all'unanimità a tali astensioni.

Probabilmente la prima astensione risale alla primavera del 1997, ed in quella occasione, l'allora Presidente avv. Usseglio rivendicava alla stampa locale la fondatezza della protesta sottolineando che erano in gioco "questioni sacrosante, principi che riguardano la sostanza stessa del processo penale, il diritto ad una civiltà giuridica seria ed avanzata".

Poi si sono succeduti diversi Consigli Direttivi ed io ho avuto l'onore di rivestire la carica di Presidente per alcuni mandati con la preziosa collaborazione di ottimi colleghi: gli avvocati Alberto Arrigoni e Roberto Aventi, che poi saranno nominati Presidenti, Paola Adreani, Michela Ghiso, Livio Grandis, Amanda Gugliotta, Tiberio Massironi, Fausto Moscatelli.

Il cosiddetto nuovo Codice di procedura penale era entrato in vigore solo da qualche anno e l'impatto del sistema accusatorio sulle consolidate tradizioni processuali causava non pochi contrasti applicativi.

L'attenzione agli sviluppi della giurisprudenza ed alle diverse proposte legislative ha indotto l'organizzazione di riunioni per discutere insieme le tematiche che di volta in volta emergevano. In particolare, la previsione della possibilità per l'avvocato di svolgere indagini difensive è stata seguita sin dalla discussione in Parlamento della relativa proposta di legge.

Il 3 dicembre 1999, presso il Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio, si è tenuto un convegno di studio sul tema, con la partecipazione quali relatori dell'on. avv. Giuliano Pisapia e del magistrato dr. Gherardo Colombo.

L'argomento è stato poi approfondito, in conseguenza della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che ha affermato la qualifica di pubblico ufficiale dell'avvocato difensore allorché produce in giudizio il verbale delle dichiarazioni a lui rilasciate da una persona informata sui fatti.

È stato infatti organizzato un convegno il 5 luglio 2007, presso i Molini

Marzoli di Busto Arsizio, con i relatori avv. Prof. Renato Palmieri, con l'avv. Salvatore Scuto e con l'avv. prof. Oreste Dominioni, allora Presidente dell'UCPI.

Sullo stesso tema, vivendo in un'era pre-internet, caratterizzata dalle comunicazioni agli iscritti con fax, contatti telefonici e passa-parola, si è anche promossa la diffusione di diversi commenti con un 'mini giornalino' cartaceo.

Negli anni immediatamente successivi sono stati organizzati molti convegni che hanno suscitato interesse tra i penalisti del foro locale così contribuendo al graduale aumento delle iscrizioni all'associazione.

I temi trattati sono sempre stati attuali e specifici: il sistema accusatorio, il dolo, la deontologia, la scienza ed il processo penale, l'esame ed il controesame, i reati informatici, la prova nel processo penale, il ricorso in Cassazione, ed a tutti i partecipanti veniva consegnata una cartelletta contenente materiale didattico utile per seguire gli interventi.

I relatori che hanno accettato di partecipare ai predetti convegni di studio sono stati numerosi e tutti di alto profilo, ma tra questi merita una particolare menzione l'avv. prof. Angelo Giarda per il significativo apporto di conoscenza offerto e per la personale vicinanza alla Camera Penale di Busto nei primi anni di attività.

Ma non si possono dimenticare anche altri relatori: i professori Gilberto Lozzi, Paolo Ferrua, Luciano Eusebi, Gianluca Varraso, Paola Corvi, Enrico Mancuso, Adonella Presutti, Alessandro Bernasconi, Luca Luparia, Francesco Centonze, Francesco Mucciarelli, Vittorio Manes, Stefano Manacorda, nonché gli avvocati Paolo della Sala, Salvatore Scuto, Andrea Garello, Valerio Spigarelli, allora Presidente dell'UCPI, ed altri rappresentanti degli organi dell'Unione e diversi magistrati.

Non sono neppure mancati momenti di allegra convivialità.

Ai soci che conquistavano il traguardo dei cinquanta anni di iscrizione al locale Ordine, è stata dedicata una cena alla quale erano invitati tutti.

Tra queste simpatiche serate piace ricordare, in particolare, quella in onore dell'avv. Guido Murdolo, penalista di stampo antico, anche perché è stato l'inizio di una sentita tradizione che è poi proseguita nel tempo.

Tra le varie iniziative si deve sottolineare il ciclo di incontri proposto ai praticanti, dedicati a diversi argomenti di natura penalistica e realizzati con un taglio pratico, per offrire un primo contributo formativo anche a chi svolgeva la pratica prevalentemente in ambito diverso.

Inoltre la Camera Penale, in accordo con l'Ordine, ha iniziato ad organizzare i corsi per i difensori d'ufficio, nel tempo divenuti obbligatori per l'iscrizione nei relativi elenchi.

Da questi sintetici ricordi si intuisce la particolare attenzione rivolta, sin dagli inizi, alla preparazione ed all'aggiornamento dell'avvocato penalista e ciò, significativamente, ben prima dell'introduzione dell'obbligo formativo disposto dal CNF.

Questa attenzione induceva nel luglio 2010, anche nel rispetto delle raccomandazioni emanate dall'UCPI, alla costituzione della Scuola Territoriale che certamente può essere riconosciuta come un fiore all'occhiello della Camera Penale di Busto Arsizio.

## ALBERTO ARRIGONI

---

*Presidente Camera Penale di Busto Arsizio dal 2010 al 2016*

Ho certamente ricevuto dalla Camera Penale, cui ho dedicato molti anni della mia vita professionale, più di quello che ho cercato di offrirle nel corso della mia militanza nei vari Consigli Direttivi, ai quali ho avuto l'onore di partecipare.

Ho avuto anche conferma di una mia giovanile convinzione.

Noi Avvocati Penalisti possiamo considerarci dei fortunati, oltre che dei privilegiati rispetto ai Colleghi Civilisti che non possono vantare di avere nelle loro esperienze associative qualcosa di assimilabile alla Camera Penale.

La Camera Penale è un un insieme di Professionisti appassionati che si impegnano per diffondere, mantenere e tutelare il giusto processo.

Un luogo in cui, per un certo periodo di tempo, chi ha la fortuna ed il merito di far parte del Consiglio Direttivo si impegna, mettendoci tempo, passione, competenza e cuore, per onorare al meglio i nobili scopi dell'Associazione di Penalisti.

Fare parte del Consiglio Direttivo della Camera Penale è un onere, ma soprattutto un onore.

La Camera Penale è quel luogo prezioso ed insostituibile di confronto sui temi che maggiormente incidono sui diritti ed in ultima analisi sulla vita dei cittadini.

Il giusto processo, la separazione delle carriere, il carcere, il riconoscimento del ruolo del Difensore per citarne alcuni; l'affermazione della funzione sociale dell'avvocato Penalista, che non lotta mai per interessi propri, ma sempre nell'interesse del cittadino e a tutela di un diritto costituzionale, primi fra tutti il diritto di difesa e la presunzione di non colpevolezza fino alla irrevocabilità della sentenza di condanna.

E come non dimenticare la formazione e il contributo che offriamo ai giovani attraverso le Scuole Territoriali.

Nel corso degli anni la nostra Camera Penale si è gradualmente evoluta, adattandosi alle mutate esigenze della professione e del processo, ma sempre mantenendo ben saldi quei valori che costituiscono le fondamenta dell'Associazione.

Mi considero pertanto molto fortunato, umanamente e professionalmente, per avere avuto la possibilità di far parte di Consigli Direttivi composti da persone animate dalla mia stessa passione, che hanno consentito a tutti noi di raggiungere gran parte degli obiettivi che ci eravamo prefissati quando quella mattina, ahimè lontana, del 12 luglio 1995 ponevamo le fondamenta di quella costruzione che tuttora si erge solida e robusta.

Lunga vita alla Camera Penale di Busto Arsizio!

## ROBERTO AVENTI

---

*Presidente Camera Penale di Busto Arsizio dal 2016 al 2020*

Ed eccomi qua.

Il 12 luglio 2016, l'Assemblea della Camera Penale di Busto Arsizio elegge propri consiglieri per il biennio 2016/2018 gli avvocati Roberto Aveni, Chiara Maria Piera Cozzi, Samuele Genoni, Francesca Giamporcaro e Lorenzo Parachini e il 19 luglio il Consiglio Direttivo, così composto, mi nomina Presidente della Camera Penale di Busto Arsizio; l'11 luglio 2018 l'Assemblea degli iscritti conferma l'elezione dei consiglieri uscenti e il Consiglio Direttivo mi nomina nuovamente Presidente per il successivo biennio.

Dopo diversi anni in cui ho fatto parte del Consiglio Direttivo della Camera Penale bustocca, dapprima quale consigliere, poi come tesoriere e in seguito quale segretario sotto le presidenze dell'avvocato Giuseppe Candiani e successivamente dell'avvocato Alberto Arrigoni, che tanto ci hanno insegnato e trasmesso, ora tocca a me e ai miei bravissimi consiglieri raccogliere l'eredità di tanto illustri Colleghi e guidare la nostra amatissima Camera Penale.

Anno 2016, l'Unione Camere Penali Italiane, a guida del Presidente, avvocato Beniamino Migliucci, ha assunto una nuova veste, strutturandosi in maniera più organica e ha richiesto un coinvolgimento più partecipe delle camere penali territoriali.

Il nuovo Consiglio Direttivo ritiene che sia il momento per riorganizzare anche la nostra struttura territoriale e di rispondere "presente" alla richiesta di maggior coinvolgimento delle territoriali rivoltaci dall'Unione.

Nascono così, presso la Camera Penale di Busto Arsizio, Commissioni e Osservatori la cui responsabilità viene affidata a brillanti colleghi iscritti alla nostra Camera per sviluppare in maniera più attenta e specifica diversi temi attinenti la giustizia penale; vengono così istituiti l'Osservatorio Carcere, l'Osservatorio Miur (oggi Progetto Scuole), il Comitato Scientifico, l'Osservatorio difese ufficio e patrocinio a spese dello Stato e altri ancora con il coinvolgimento di molti iscritti e viene rivisto lo Statuto della Scuola Territoriale istituita nel 2010.

In ambito nazionale l'attività di coinvolgimento con Unione ha i suoi momenti più importanti nella 'Raccolta firme' per sostenere la presentazione della proposta di legge costituzionale elaborata dall'UCPI sulla separazione

delle carriere nella magistratura nel 2017 e nella battaglia per l'opposizione alla riforma dell'istituto della Prescrizione, che vede il punto più culminante nella presenza di numerosi iscritti alla nostra Camera Penale quali relatori alla Maratona Oratoria svoltasi in Piazza Cavour a Roma davanti la sede della Corte di Cassazione nel dicembre 2018 e alla presentazione del "Manifesto del Diritto Penale Liberale e del Giusto Processo" in Milano nel maggio 2019.

Il riconoscimento alla Camera Penale bustocca arriva dall'Unione anche con la nomina dell'avv. Samuele Genoni nella Commissione Comunicazione dell'UCPI e dell'avv. Concetto Daniele Galati quale membro del Consiglio di Redazione della rivista ufficiale dell'Unione, Diritto di Difesa.

Si sono registrate presenze costanti dei nostri iscritti ai congressi ordinari e straordinari dell'Unione e di tantissimi nostri giovani Colleghi agli Open Day di Rimini.

Rivolgiamo attenzione particolare al mondo 'Carcere', in coordinamento con il nostro Osservatorio e con quello nazionale, con visite alla Casa Circondariale di Busto Arsizio e numerosi convegni in tema.

Dopo un convegno sul caso Tortora, che ha visto tra i relatori il Presidente dell'UCPI, avv. Beniamino Migliucci e il futuro Presidente, avv. Gian Domenico Caiazza, decidiamo di istituire una giornata studi da proporre ogni anno, con temi di stretta attualità politico giudiziaria.

Con l'allora Presidente della Sezione Penale del Tribunale locale organizziamo anche numerosi eventi studio congiunti tra magistrati e avvocati e accademici; la Scuola Territoriale si occupa della formazione organizzando numerosi eventi formativi relatori di rilievo nazionale.

In unione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati locale viene organizzato il Corso biennale di tecnica e deontologia dell'avvocato penalista per l'abilitazione alla difesa d'ufficio nel biennio 2018/2019.

Si procede poi alla sottoscrizione e alla revisione di protocolli per meglio regolamentare la nostra attività.

Con orgoglio, il 3 aprile 2019 inauguriamo la nuova sede della Camera Penale di Busto Arsizio presso il Palazzo di Giustizia, tuttora presente.

Nel febbraio 2020 il mondo, l'Italia, Busto Arsizio conosce la Pandemia; un periodo durissimo anche per noi avvocati: udienze (di rinvio e non) 'in presenza', nelle quali i consiglieri della Camera Penale si offrono per sostituire tutti i colleghi per limitare i contagi, difficoltà di conferire con i nostri assistiti reclusi, necessità di trovare nuovi modi, garantendo il rispetto delle norme sanitarie, per continuare a garantire il diritto di difesa. Il 16 luglio 2020, un po' di luce. E così cogliamo l'occasione per festeggiare i 25 anni della nostra Camera Penale con una cena durante la quale premiare il vincitore

del "Premio Alessandro Usseglio", istituito in unione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati locale, per il migliore atto in materia penale tra i giovani avvocati e per ricordare il Primo Presidente della nostra Camera Penale.

Arriva il dicembre 2020 e, nonostante la persistente emergenza sanitaria, decidiamo, con delibera dell'assemblea, di organizzare le nuove elezioni anche in via telematica; finisce il mio secondo e, da statuto, ultimo mandato.

Cosa mi è rimasto di questi anni? La consapevolezza di avere appreso tanto da chi mi ha preceduto e da chi ha condiviso con me responsabilità e attività; il profondo orgoglio di avere guidato i penalisti locali in tante battaglie; avere, con il Consiglio Direttivo, coinvolto tanti iscritti a partecipare attivamente alla vita della Camera Penale; avere, credo, trasmesso a tanti il mio amore e la mia passione per gli ideali dell'avvocato penalista rappresentati dall'Unione delle Camere Penali.

# SAMUELE GENONI

---

*Presidente Camera Penale di Busto Arsizio dal 2020 al 2024*

Gli anni a partire dal 2020 hanno visto una radicale, talvolta drammatica, evoluzione nelle nostre vite, nei nostri rapporti sociali, nelle relazioni lavorative. La nostra professione non è stata da meno: siamo stati testimoni di sconvolgenti cambiamenti nella gestione della quotidianità ed epocali trasformazioni.

Assumere la presidenza di Camera Penale è già per ciò stesso un impegno gravoso. Gratificante, nobile, ma gravoso. Assumerlo in questi anni ha rappresentato una sfida ulteriore.

Alla società, già fiaccata dalle conseguenze del periodo pandemico, si è aggiunta una notevole trasformazione del processo, e del processo penale in particolare, che va sotto il nome di riforma Cartabia. Una riforma che, sotto la bandiera dell'efficienza, ha mortificato l'attività difensiva e ha giocato con le vite dei più deboli (basti pensare alle limitazioni in tema di impugnazione). Oltre ciò, la nostra professione si è trovata a fronteggiare ondate di populismo penale sempre più alte e distruttive. La nostra Camera Penale si è impegnata su più fronti. In ognuno di essi ha profuso impegno, passione, sacrificio. Nessuno dei risultati raggiunti avrebbe mai potuto neppure essere concepito se non avessi avuto l'onore di servire la nostra Camera Penale con accanto un consiglio direttivo che non solo mi ha supportato e sopportato, ma, soprattutto, è stato insieme stimolo, pungolo, voce critica. In definitiva, la coscienza e il compagno di viaggio che chiunque vorrebbe avere al proprio fianco. E allora, il ringraziamento principale va a Chiara Maria Piera Cozzi, Francesca Giamporcaro, Concetto Daniele Galati, Lorenzo Parachini, Simona Virginia Cicorella ed Elisa Colombo. Con loro, grazie a loro, Camera Penale ha potuto ambire e, forse, raggiungere significativi traguardi.

In questi quattro anni si sono consolidati impegni e attività su più fronti e sono state affrontate nuove impegnative sfide.

È impossibile prescindere da una menzione d'onore a tutto il gruppo che forma il Progetto Scuole della nostra Camera Penale: l'impegno che anno dopo anno viene riversato nelle varie attività che li vede coinvolti è lodevole e nobile. Può apparire come frase di circostanza, ma tutti loro rappresentano

la nostra avanguardia e si impegnano per trasmettere i nostri principi e valori agli studenti che incontrano.

È proprio la consapevolezza dell'impatto che la comunicazione delle nostre idee ha sulla società civile che ci ha determinati a sfruttare e, financo, ricercare sempre più momenti di confronto. E allora non possiamo non ricordare l'impegno profuso in occasione della consultazione referendaria del 2022, in particolare i dibattiti aperti alla cittadinanza nei quali abbiamo preso parte. La consapevolezza dell'importanza del coinvolgimento della società e della politica sui temi della giustizia ha accompagnato anche l'attività del nostro osservatorio carcere: in occasione delle visite condotte nella casa circondariale di Busto Arsizio, abbiamo sempre coinvolto le forze politiche, sia locali che nazionali.

Uno dei traguardi di maggior soddisfazione è stato tagliato con la maratona oratoria di sensibilizzazione rispetto alle condizioni delle nostre carceri nel giugno 2024. È stata la prima volta, nel corso della nostra storia, in cui abbiamo occupato una piazza e parlato alla gente tra la gente; segno, questo, non solo di una raggiunta consapevolezza del ruolo politico e sociale della nostra associazione, ma anche dimostrazione della costante partecipazione dei nostri associati.

Anche in questi anni, abbiamo confermato il ruolo di interlocutore privilegiato di camera penale rispetto ai temi del mondo penale, tanto con la avvocatura istituzionale, quanto con la magistratura locale, a conferma che le posizioni, anche divergenti, se espresse con chiarezza e con onesto dialogo non possono che contribuire ad accrescere la credibilità dell'interlocutore. A tal proposito, voglio ricordare le ferme prese di posizione in favore della oralità dei processi e, più di recente, l'impegno – che ancora continua – rispetto al processo penale telematico.

Ben conscio del ruolo magistrato di chi mi ha preceduto e dell'evoluzione che la nostra associazione ha avuto in questi trent'anni, ho sempre aspirato ad ottenere il riconoscimento nazionale che le eccellenze bustocche meritano.

Non dobbiamo, infatti, mai dimenticare che la Camera Penale è un'associazione che si occupa di politica giudiziaria. E la politica giudiziaria necessita di idee, impegno, passione; caratteristiche che sono presenti in moltissimi di noi, che ho avuto l'onore di vedere nel corso di questi, per me, splendidi quattro anni, e che forse almeno in parte ho contribuito a far debuttare su palcoscenici più blasonati. I meriti e le capacità che Roberto Aventi ha dimostrato tra noi gli sono valsi la nomina a Responsabile dell'Osservatorio sulle Investigazioni Difensive; la passione, la competenza di Lorenzo Parachini e di Chiara Maria Piera Cozzi ha consentito loro di essere inseriti negli osser-

vatori nazionali Carcere e Patrocinio a Spese dello Stato; la presenza costante di molti di noi agli appuntamenti nazionali (inaugurazioni degli anni giudiziari, open day, congressi) ha consentito di fare apprezzare la qualità dei singoli e del gruppo.

Al termine del mio mandato presidenziale, voltandomi indietro, posso dire che il 'mio' Consiglio Direttivo e i 'miei' iscritti si sono distinti... Molto c'è da fare, molto però abbiamo realizzato. Consegniamo una Camera Penale vitale che saprà destreggiarsi nelle nuove sfide che la attendono!

VERBALE DI ADUNANZA

Oggi, 12 LUGLIO 1995, alle ore 11,30, nella  
AULA DI UDENZA PENALE del Tribunale di Busto  
Arsizio, sono riuniti i seguenti avvocati e procurato-  
ri legali, riuniti nel relativo albo:

- 1 CESARE CIORELLA
- 2 EMILIO LVALDI
- 3 GIUSEPPE CANDIANI
- 4 ALBERTO ARRICONI
- 5 DOMENICO MARGARITI
- 6 FAUSTO RUSCATELLI
- 7 ALESSANDRO USSEGIO LAVIRETTA
- 8 CARLO CAVALIERI
- 9 GIUSEPPE MACCHI
- 10 SERGIO BERNOCCHI
- 11 FIORELLA CERIOTTI
- 12 ANNA MARIA TURCHETTI
- 13 TIBERIO MASSIRONI

i quali dichiarano di voler costituire un'associazione  
denominata "CAMERA PENALE DEGLI AVVOCATI DEL  
CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO".  
Al fine

DELIBERANO

di costituire l'associazione sopra indicata con lo statuto  
allegato, che approvano.

DELIBERANO ALTRESI:

di dare mandato agli avvocati ALESSANDRO USSEGIO LAVIRETTA,  
CESARE CIORELLA, GIUSEPPE CANDIANI di formalizzare la  
costituzione in sede notariale, di pubblicizzare tale costituzione,  
di raccogliere le adesioni alla CAMERA PENALE e di convocare la  
prima assemblea degli iscritti.

*[Signature]*  
Fausto Ruscatelli

*[Signature]*  
Alessandro Ussegio Laviretta

*[Signature]*  
Domenico Margariti  
Sergio Bernocchi  
Fiorella Ceriotti  
Anna Maria Turchetti  
Tiberio Massironi

*Trenta*

---

*parole*

---

# ATTESA

---

*Simona Cicorella*

---

“La vita dell’avvocato è fatta di attese”.

Una frase che mi è stata ripetuta tante volte all’inizio della mia pratica forense. Una frase semplice, a cui non pensavo di dover attribuire un significato diverso.

Era intuitivo: mi sarebbe capitato di attendere.

Lo scioglimento lento dalle catene di una riserva. L’inizio, ritardato all’infinito, di un’udienza. La pronuncia di un giudice al termine di un’eterna camera di consiglio. La fine di una coda in cancelleria rimediata dalle chiacchiere con qualche collega. La notifica, sollecitata numerose volte, di un atto. Esempi delle centinaia di sospensioni temporali, dei tanti fili tesi tra un capo e l’altro della mia esistenza di giovane avvocato.

Non era un concetto che andava spiegato: le mie giornate si districavano in un’emorragica perdita di tempo. Avevo iniziato a considerarlo più che altro un danno collaterale.

E tra l’inizio e la fine, prevaleva l’esigenza di riempire il vuoto con altro lavoro, con altre pratiche, sfogliando altri fascicoli, nella volontà di compiere il miracolo di sbrogliare la matassa dell’accumulo e uscire la sera con la sensazione di avere messo un punto. Almeno uno.

Non per disamore. Ma per inesperienza.

Eppure la sostanza sublimata di quei giorni erodeva la convinzione che tutto si riducesse solo ai ritardi, alle code, al tempo che mi pareva irrimediabilmente sprecato.

Non credo si sia trattato di un’epifania, ma di una presa di coscienza che cresceva: mentre si radicava in me la consapevolezza di cosa comportasse essere un avvocato, abbracciavo per istinto il senso più profondo di quella frase, ormai impressa nella mia mente.

La vita dell’avvocato era, senza alcun dubbio, costruita su intermezzi di

inerzia. Ma il tempo non evaporava ridotto a passiva immobilità, a quieta rassegnazione del suo sperpero. Non era niente che somigliasse ad abulia.

Perché non c'era (e non c'è) nulla di più, inaspettatamente, vivo di quelle battute d'arresto.

Non esisteva (e non esiste) sospensione più carica di pathos e di entusiasmo di quella che scandiva (e scandisce) la stasi del mio lavoro.

È un paradosso solo in apparenza e chi frequenta le aule di tribunale ne fa esperienza diretta.

Per il difensore l'attesa non è solo l'intervallo di ore che oscilla tra la fine di una discussione e la pronuncia di una sentenza.

L'attesa non è unicamente il susseguirsi dei giorni tra il deposito di un atto e lo scioglimento di una riserva.

Per il difensore attesa è significato, il significato addossato, ogni volta, a questa frazione di tempo, il senso attribuito, il valore riconosciuto.

Attesa nasce, quindi, da una promessa semantica.

E non è un fatto di poca importanza. Non è implicito o scontato. È, invece, una forma di esercizio libero dell'amore per la toga che indossa, la manifestazione più sincera dell'adesione intellettuale al ruolo che riveste.

È la tensione impressa nell'etimo stesso della parola, 'tendere a'.

Così l'attesa nasce molto prima che se ne manifesti l'urgenza, quando per la prima volta il difensore fissa la strategia da percorrere e ne saggia la tenuta al vento dei suoi pensieri, scrutandola come si scrutano le vele in mare aperto.

Si comprime nei sintagmi della ricerca, si impiglia nei suoi prudenti ripensamenti.

Brilla nell'esaltazione di una soluzione poi sconfessata da un reflusso di giurisprudenza contraria.

L'attesa coincide con l'esitazione, già manifesta mentre ancora articola l'ultima parola di un'arringa. L'attesa vive nel ripensamento che lo assale mentre rilegge una memoria ormai affidata al cancelliere.

Di attesa sono intrise le valutazioni di segno contrario che accompagnano il cammino processuale, quando ormai la strategia si è tradotta in azione e alle spalle la strada è sbarrata.

Attesa è la resistenza alla distrazione mentre ripercorre ogni parola esposta, ogni concetto elaborato, ogni frammento di eccezione.

Si cela in piena vista, nella virtù polemica della sua retorica o nella precisione maniacale dell'esposizione scritta, radicati entrambi nel bisogno di aggiustare un torto, ricomporre una ferita.

Perché attesa è anche e soprattutto la forza impressa alla speranza che l'e-

sito si volga a favore non suo, ma di chi assiste. È la tensione della determinazione a rendere giustizia, perché è il ruolo che ha eletto per se stesso e non saprebbe rinunciarci.

Come descrivere poi il tumulto caotico che l'accompagna?

Perché quelle attese sono intrise di emozione. Una vertigine che non si dimentica, complessa da spiegare, quasi impossibile da raccontare.

Il difensore lo sa. Ha imparato a riconoscere, nella trepidazione, la complice affezionata della sua fatica.

Interferenza irrinunciabile: arriverà non annunciata, confonderà la quiete, creerà disordine e produrrà rumore, ma sarà rigenerata passione, ottusa determinazione, sarà incrollabile speranza e rinnovata costanza.

Nel corso della mia vita professionale un poco di esperienza l'ho maturata e ho spesso celebrato i riti sacri all'attesa.

Ho consegnato a giudici e PM svariati atti e diverse memorie. Sia che fossero numerose le pagine o che poche fossero le righe, ho atteso ogni volta il loro esito con la stessa medesima ansietà.

Ho visitato molte aule di tribunale e nei corridoi angusti o negli androni adorni di colonne, marciando avanti e indietro, ho aspettato l'esito di una discussione sempre con il cuore in gola, il fiato corto e l'elettricità che attraversava il mio corpo.

A carte disvelate o a pronunce emesse, ho gioito con il cuore per esiti favorevoli e mi sono cosparsa il capo di cenere per quelli infausti. Ma anche allora, quando la partita era chiusa, non ho comunque smesso di sperare.

Ho amato e insieme odiato quei momenti, ma confesso che non saprei rinunciare, che si manifestino nella quiete intima dello studio o attraverso il moto caotico dell'aula.

Perché la vita dell'avvocato è fatta di attese e così, nell'operosità incessante di anima e devozione, tesse la tela di argomentazioni e ragioni, la tende, la ammira, la valuta e la corregge. E poi la disfa. Ricomincia da capo, un'altra volta, in una differente aula, per un diverso nome, in una nuova attesa.

# AVVOCATO, GIUDICE, PM

---

*Cesare Cicorella, Toni Adet Novik, Gian Luigi Fontana*

---

Il nostro è un libro costruito da parole (significanti) e dai significati che la nostra personale esperienza ha attribuito loro.

Ogni parola, intesa come segno grafico o insieme di lettere, esprime un determinato concetto, si può dire che lo contiene.

Ragionando di sinonimi: tenere in sé, comprendere, accogliere.

Così ho scelto questo verbo, contenere, per costruire la trama dell'intervista che segue.

Noi 'conteniamo' le esperienze che ci hanno formato e cambiato. Sono responsabili della nostra evoluzione.

Ci hanno modificato, arricchito, a volte destrutturato e ricomposto con nuove prospettive e punti di vista.

Le abbiamo comprese in noi, le abbiamo 'accolte'.

Mentre loro costruivano noi, noi abbiamo contribuito a definirle, a dare loro altre sfumature, ampliandone la portata semantica, in uno scambio reciproco.

Il laureato in legge che decide di rivestire una determinata carriera vive esperienze che, in ragione del ruolo che riveste, accrescono la portata del suo vissuto e lo cambiano, esasperando tratti della sua persona o addolcendone altri, facendo nascere ideali o disperdendo speranze.

Allo stesso tempo, sceglie quel particolare incarico in ragione di ciò che è e affronta le esperienze che ne derivano con la propria sensibilità.

Tra l'uomo e il suo ruolo c'è un'indissolubile reciprocità che evolve, cambia, incide e trasforma.

Cosa 'contengono' le parole Avvocato, PM, Giudice?

Ho avuto l'onore di dialogare con tre uomini straordinari. Ecco le loro parole, i loro significati.

*Simona Cicorella*

## **Quella toga**

*Il Giudice, Adet Toni Novik*

Sarebbe bello dire che fin da piccolo sognassi di diventare un magistrato, ma non è così. In realtà, il mio primo pensiero fu di fare l'avvocato.

Al momento di iscrivermi all'Università fui, però, folgorato dalla figura del medico, ma mi resi conto di aver sbagliato.

Quando misi insieme tutti i pezzi, capii quale era la mia strada. Fu giurisprudenza: sempre un medico, ma del sociale.

Fui affascinato dal diritto. Mi piacevano il rigore logico delle argomentazioni e la perfezione del sistema, il suo impatto sulla vita di tutti i giorni. Ero circondato dal diritto. Questo sentimento mi ha accompagnato sempre.

Ho voluto fare il giudice: non mi interessava il potere o il prestigio, se non quello che derivava dal fare bene il proprio lavoro. A me interessava rendere giustizia, nei casi semplici come in quelli complicati. Amavo scrivere le sentenze, creare dalla massa informe di dati un prodotto finito che fosse al contempo dimostrativo e persuasivo.

Dopo trentasette anni passati al Tribunale di Busto, su e giù per i tre piani, passai in Cassazione, a Roma, dove avevo iniziato l'uditorato.

In Cassazione ho respirato l'aria che amavo. Qui: mi sono immerso nel diritto. Ho avuto a disposizione il meglio della *intelligenza* a cui abbeverarmi.

Terminati gli impegni istituzionali, ho ripreso il mio primo desiderio e mi sono iscritto all'albo degli Avvocati. Il cerchio si chiudeva.

## *Il PM, Gian Luigi Fontana*

Ho scelto il ruolo di magistrato per le stesse ragioni per cui l'hanno scelto in molti: un lavoro appagante dal punto di vista intellettuale. Sarebbe stata mia intenzione proseguire le funzioni civili, ma l'allora Presidente del Tribunale di Milano, dopo il mio tirocinio, ha scelto diversamente e mi ha assegnato al settore penale. Intanto, attorno a me cadevano i colleghi vittime del terrorismo e questo mi ha indotto a rimanere sempre in tale funzione.

Ho svolto funzioni requirenti a Busto Arsizio per circa sedici anni, come Sostituto e come Procuratore; sono stato anche Giudice istruttore penale e Giudice di dibattimento penale a Milano, Pretore mandamentale a Saronno,

Consigliere di Corte d'Appello e Sostituto Procuratore Generale a Milano. Considero positiva la pluralità di funzioni svolte.

#### *L'Avvocato, Cesare Cicorella*

Volevo diventare medico, ma come si poteva fare una scelta che mi avrebbe imposto il confronto con il timore dell'incapacità di affrontare ciò che si deve fare pur di curare.

Poi la politica, vissuta dalla scomoda prospettiva di estrema destra.

Le manifestazioni, la paura delle cariche di polizia, i lacrimogeni, il timore di non riuscire a tornare a casa.

Tutto questo ebbe un peso in ciò che avvenne in seguito.

Risolutivo fu il processo come persona offesa, ancora minorenne. Così conobbi l'Avvocato Alessandro Usseglio. Fu per questo che iniziai, inconsapevolmente ma in termini sempre più determinati, a pensare all'Avvocatura.

Quella tra me ed Alessandro Usseglio è stata una splendida amicizia, vissuta sino all'ultimo. La sua passione divenne il mio modello: mi ha reso certo che la strada per me fosse l'Avvocatura.

Poi, l'Avvocato Vittorio Celiento, indimenticabile gentiluomo, splendido Avvocato. Altra figura essenziale fu l'Avvocato Carlo Arrigoni: presso il suo studio iniziai a lavorare prima di laurearmi.

Furono anni di assoluta intensità. Appresi quello che, per il resto della vita, ho cercato di fare.

La prima toga, ancora oggi, suscita nel ricordo immensa commozione: è tutto.

#### **L'entusiasmo**

G: Non ricordo un giorno in cui sia andato al lavoro di malavoglia. Ero consapevole che quello che facevo era dettato solo dall'impegno verso un ideale di giustizia. Mi sentivo di essere il custode dell'equità e della protezione dei diritti delle persone.

Sapere che ogni mia decisione impattava sulla vita delle persone mi rendeva consapevole della responsabilità che ne derivava, ma al tempo stesso privilegiato di poter contribuire al bene comune. Riconosco che, quando assolvevo l'imputato da un'accusa che ritenevo ingiusta, il senso di restituirgli la dignità compromessa mi rendeva orgoglioso di aver intrapreso questa strada.

PM: Il periodo come Sostituto: a Busto ero considerato un punto di riferimento. Affrontare e risolvere problemi giuridici sempre nuovi, inoltre, era gratificante. Sono stato entusiasta del nuovo Codice di procedura penale. Ricordo con emozione quando è entrato in vigore; ho raccolto le carte rimaste sul banco a destra dei giudici e mi sono seduto accanto ai Difensori. L'Avvocato Vittorio Celiento ed io abbiamo concluso uno dei primi patteggiamenti e uno dei primi giudizi abbreviati d'Italia. Avevamo combattuto molte volte in aula; silenziosamente, tra lo stupore generale, ci siamo abbracciati.

AVV: Sentire d'essere parte di una funzione irrinunciabile – è una costante del mio modo di pensare la Giustizia –, senza la quale non sarebbe possibile la convivenza sociale. Un processo non potrà mai essere celebrato prescindendo dalla presenza del difensore. È un'aberrazione, incompatibile con i crismi di una società civile.

#### **Crisi e ricomposizione**

G: Il disinteresse verso le nostre esigenze, anche economiche, mi ha spinto a riguardare al notariato, ma con la consapevolezza che nessuna gratificazione economica poteva avrebbe potuto appagare la possibilità che avevo di dare alla collettività quella Giustizia – con la G maiuscola – di cui, a volte a parole, si sente la necessità. Una Giustizia che fosse uguale per tutti, che facesse capire che davanti alla Legge nessuno è superiore ad un altro e che la posizione economica o di potere, in un'aula di Giustizia, non riveste nessuna influenza.

PM: La crisi più grave è sopravvenuta con l'inizio delle funzioni di Procuratore, coincisa con l'estensione della competenza del Tribunale di Busto Arsizio, a risorse invariate: ho spesso temuto di non riuscire a reggere l'impatto. Per anni, poi, è stato duro coordinare l'indagine e seguire il dibattimento dell'Ospedale di Saronno: il timore iniziale di sbagliare e quello permanente di distruggere una struttura già in difficoltà estrema mi hanno assillato.

AVV: Per uno spazio temporale che nel ricordo percepisco come molto angusto, pensai ad un'alternativa che potesse consentirmi un modello esistenziale fatto di normalità. Non ne trovai. È stato sufficiente indossare nuovamente la toga ed entrare in aula per considerare che quella era la sola vita che aveva senso: difendere e affrontare il processo stando a fianco di chi lo subisce.

## Consapevolezza

G: Nella vita non c'è solo il bianco o il nero, il buono o il cattivo. Vi sono molteplici sfumature di grigio. Se all'inizio del percorso lo schema concettuale tendeva al dualismo, strada facendo mi sono accorto che ci sono molte vie di mezzo. Ho dovuto superare il preconconcetto, e fare i conti con la realtà. Spogliarmi del mito che affida al giudice, soprattutto quello penale, un compito etico o salvifico, e accontentarmi della giustizia del piccolo caso, quello che si chiama caso umano. Il compito che mi era stato affidato era quello di giudicare la singola persona per quello che aveva fatto, senza pretese di fare una giustizia esemplare.

PM: Nel tempo è maturata una sola consapevolezza: svolgendo il ruolo del Pubblico Ministero, in caso di successo, una persona di buon senso può solo provare sollievo nel rendersi conto di non avere sbagliato.

In un solo caso ho provato davvero soddisfazione: negli anni Ottanta, quando ero Sostituto, si è rivolto a me il padre adottivo di un ventenne con problemi di salute mentale; aveva scoperto che il fratello del figlio adottivo aveva commesso numerosi reati in tutta Italia, utilizzando il documento del figlio adottivo. Sono riuscito ad individuare tutte le Procure e le Procure Generali competenti (ai tempi non c'erano reti informatiche) ed ho inondato l'Italia di comunicazioni. Così ho bloccato un ordine di esecuzione imminente, che avrebbe avuto effetti devastanti. Posso dire, almeno per una volta, di 'aver fatto del bene'. Spero di aver fatto giustizia, nella maggior parte dei casi, in tanti anni, ma è cosa diversa.

AVV: Ad un certo punto comprendi che non avresti potuto essere altro che un Avvocato. La ragione è profonda, radicata nella consapevolezza di un ruolo che è irrinunciabile premessa di civiltà: il difensore garantisce l'affermazione della Giustizia; protegge dal rischio dell'errore.

## Ruolo e uomo

G: Il ruolo ha inevitabilmente plasmato l'uomo. L'essere magistrato ha significato entrare in contatto con la complessità della natura umana, nei suoi lati più oscuri. Nel corso del tempo, il ruolo mi ha insegnato ad ascoltare, a sospendere il giudizio e a coltivare il metodo del dubbio. È un'esperienza che mi ha consentito di avere una visione laica del mondo e fatto crescere come persona.

D'altro canto, credo che l'uomo abbia dato un contributo unico al ruolo. Ho cercato di portare equilibrio, umanità e attenzione alle persone, ricordando sempre che dietro ogni pratica giudiziaria ci sono vite, storie e speranze.

PM: Il ruolo di Pubblico Ministero mi ha reso più accurato, logico, cauto, acuto e sospettoso; sta ad altri dire se mi ha reso migliore. Ho cercato di spendere tutte le mie capacità nel mio lavoro.

AVV: Credo di avere sempre avuto la propensione a concepire la doverosa necessità di stare dalla parte di chi ha sbagliato.

Non so quali fossero le mie qualità quando decisi di essere Avvocato. Quello che so è che, negli anni, l'esercizio della mia professione mi ha convinto dell'importanza irrinunciabile di questo ruolo.

Adoro essere Avvocato e continuerò a difendere sino a che ne avrò la capacità.

## Adet Toni Novik risponde

A Gian Luigi Fontana

*Se a noi bastava la conoscenza del diritto per essere un buon magistrato: vale ancora? Non pensi che siano sempre state altre doti per essere un buon magistrato (equilibrio, riservatezza, tolleranza, senso dell'umorismo)?*

Io ho parlato solo della conoscenza del diritto perché è quella di cui mi colpisce la carenza. Noi ci siamo formati su manualistica, trattati, testi specialistici, note a sentenza e articoli di dottrina. Facevamo le ricerche a mano in biblioteca e costruivamo i sistemi. Adesso gli esami si preparano sui casi specifici: manca la visione globale del diritto. Le altre doti di cui parli sono comuni a tutte le discipline specialistiche. Se il magistrato ha "equilibrio, riservatezza, tolleranza, senso dell'umorismo", ma non conosce i principi del diritto, che facciamo?

A Cesare Cicorella

*Questa sensazione di immersione nel diritto come fonte di entusiasmo, si è nel tempo smarrita? Rimodellata? O rafforzata?*

Continuo ad apprendere ed è questa sensazione, di avere ancora tanto da apprendere, che mi ha spinto a continuare nello studio e, con altra toga, ri-

mettermi in gioco. Con l'impegno a non tradire i miei pregressi valori. Difficile parlare di entusiasmo. Ma la convinzione nella 'forza del diritto', come unico strumento per uscire dalla barbarie, mi è rimasta.

### **Gian Luigi Fontana risponde**

Ad Adet Toni Novik

*Se anche i simboli hanno un significato, che idea hai di magistrati e avvocati trasandati, con la toga buttata sulle spalle, senza pettorina? Non ti pare che anche visivamente sia la rappresentazione plastica del disastro in cui ci troviamo?*

Sulla funzione della toga, ricordo una frase di Calamandrei: "Amo la toga, non per le mercurie dorate che la adornano né per le larghe maniche che danno solennità al gesto, ma per la sua uniformità stilizzata, che simbolicamente corregge tutte le intemperanze personali, e scolorisce le disuguaglianze individuali dell'uomo sotto l'oscura divisa della funzione. La toga, uguale per tutti, riduce chi la indossa ad essere, a difesa del diritto, 'un avvocato'; come chi siede al banco del tribunale è 'un giudice', senz'aggiunta di nomi o titoli".

Sono d'accordo sul fatto che, se la toga è prevista dalla legge, va portata con decoro: pulita, con i cordoni adatti e con il collare bianco inamidato. La toga portata in modo sciatto è la rappresentazione plastica del disastro in cui ci troviamo.

A Cesare Cicorella

*"Sono stato entusiasta del nuovo codice di procedura penale". Mi ha colpito l'uso del passato prossimo. Traspare delusione. Per quale ragione, dopo l'entusiasmo iniziale, c'è stato un ripensamento?*

Considero il 1988/1989 il periodo più intenso della mia vita professionale: studiare un codice non affastellato da note, limpido e lineare. Non potrò mai dimenticarlo. Ho provato delusione, certamente, per la desolante mancanza di strutture; pentimento e rimpianto per non aver valutato bene i difetti di molti istituti.

### **Cesare Cicorella risponde**

Ad Adet Toni Novik

*Tempo fa ho letto un'intervista ad una avvocatessa che si vantava "Sono più felice quando riesco a far assolvere un colpevole". Condividi?*

Non credo che possa essere più appagante fare assolvere un colpevole; può essere più semplice perché la condanna sarebbe 'giusta'.

Essere consapevole del fatto che la persona che difendi è responsabile ti pone in una condizione di irrisolvibile conflitto con quella parte di te che soffre per la brutalità del male; un'aporìa che non ti consente di seguire impulsi etici. Difendere un innocente è quanto di più ansiogeno un avvocato debba affrontare: ogni tuo errore si potrebbe trasformare in un disastro.

A Gian Luigi Fontana

*Hai ancora fiducia nel sistema?*

Ho assoluta fiducia nel sistema, tanto quanto sono certo della sua inadeguatezza. Le imperfezioni ci sono da sempre e sono ciò che l'avvocatura e la magistratura devono contrastare.

# AULA

---

*Alessandra Salomoni*

---

L'aula giudiziaria è da considerarsi innanzitutto un simbolo di democrazia; la sua importanza va oltre la semplice funzione di luogo fisico, si può dire che incarni i principi fondamentali su cui si basa una società democratica. È in questo spazio che si svolgono i processi, si esercita la giustizia e si garantiscono i diritti fondamentali dei cittadini. Qui, grazie alla sinergica azione di Giudice, Pubblico Ministero e Difensore, la “legge uguale per tutti” deve trovare la sua applicazione.

L'aula nella vita di un avvocato è prima un luogo di apprendimento e crescita dove, nel corso del periodo universitario, si acquisiscono le conoscenze e le competenze necessarie per il futuro esercizio della professione. Qui si formano e si rafforzano volontà e desiderio di ricoprire in futuro tale ruolo nelle aule giudiziarie.

Poi l'aula diventa quel luogo del tribunale dove diamo concretezza a quanto appreso e dove esercitiamo la nostra funzione al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Emblematico come il medesimo termine ‘aula’ possa assumere significati così diversi, pur mantenendo un legame comune, costituendo per noi avvocati entrambi i luoghi di un importante punto di confronto e di continua formazione.

Per un avvocato penalista l'aula rappresenta non solo un ambiente di lavoro, ma un luogo carico di tensione, emozioni e aspettative, ove si intrecciano le vite di molte persone e si determina il destino processuale di esse.

Impariamo, nel corso degli anni di attività, a considerarla il Luogo dove esercitare la professione, tenuto conto del fondamentale ed irrinunciabile principio di oralità che governa il processo penale.

Difficilmente un avvocato penalista scorda la prima volta in cui è entrato, passato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, in un'aula giudi-

ziaria ed ha sentito chiamare il suo processo e conseguentemente pronunciare formalmente il suo nome quale difensore. Ed anche dopo anni di attività, ogni volta che si varcano le porte di questo luogo non può e non deve mancare quel misto di sentimenti ed emozioni derivanti dalla consapevolezza dell'importanza del ruolo svolto e della responsabilità che ne deriva.

Trascuriamo spesso molteplici ore al giorno nell'aula giudiziaria, che sia in attesa del nostro processo o per la celebrazione dello stesso; mi sento di dire che impariamo a sentirci ‘a casa’ all'interno di essa, condividendo il tempo con i colleghi e profittando per un confronto con essi.

Qui l'attività che si svolge è poi accompagnata da una serie di ritualità e gesti, tutt'altro che meramente formali, ma piuttosto profondamente significativi, tra cui la disposizione delle parti. Pubblico Ministero ed avvocato difensore sono seduti in eguale posizione a rappresentare la parità degli stessi davanti al giudice, terzo ed imparziale. Una terzietà ed imparzialità che deve essere sempre garantita, come tanto noi avvocati rivendichiamo a tutt'oggi.

Dietro al giudice tutti gli avventori – avvocati, imputati, parti offese, testimoni – trovano sancito che “la legge è uguale per tutti”, espressione che non è, e non deve essere, meramente simbolica ma che ricorda l'importanza ed il valore di questo principio universale, fondante del nostro ordinamento, di lontana origine greca, e formalmente enunciato per la prima volta nella Dichiarazione dei Diritti dell'uomo.

L'aula è l'immagine della giustizia ed ogni giorno varcando quella porta sappiamo come avvocati di avere l'importante compito di fare tutto ciò che il nostro ruolo prevede per dare realizzazione e concretezza a quel principio fondamentale e per ‘avere giustizia’.

Anche un luogo può quindi incarnare i principi che devono governare l'amministrazione della giustizia e che sono ogni giorno oggetto di nostre battaglie affinché siano sempre garantiti.

E l'aula giudiziaria deve rimanere tale; tanto abbiamo combattuto per ritornarci il prima possibile in epoca pandemica, tanto ci dobbiamo battere sempre affinché il progresso tecnologico e l'implementazione del processo penale telematico siano strumenti di miglioramento senza determinare un sacrificio del principio di oralità, cadine per il processo penale.

# CAMERA PENALE

---

*Samuele Genoni*

---

Condensare in poche righe cosa significhi per me Camere Penale è compito tutt'altro che facile; so perfettamente cosa sia, ma rappresenta una parte così importante della mia crescita personale che correrei il rischio di non riuscire a renderne il senso profondo.

Ci sono, però, parole che più di altre associano alla idea di Camera Penale. Parole che racchiudono e al contempo disvelano ciò che vorrei rappresentasse per chiunque si avvicini a questa associazione, ciò che ho imparato nel corso degli anni di impegno sempre più attivo: Consapevolezza, Passione, Crescita.

Consapevolezza del ruolo del difensore, consapevolezza della funzione del difensore nel processo e nella società. Consapevolezza dei limiti che il difensore deve avere, degli obblighi che ha, dello sguardo attraverso il quale deve vedere il proprio assistito per poi rispecchiarsi nella propria toga.

Solo la passione consente di affrontare tutte le rinunce alle quali un impegno associativo (di qualsiasi natura) costringe. Passione intesa, però, anche come tensione verso un ideale di Giustizia nel processo che solo chi siede accanto agli ultimi può comprendere: chi ha sperimentato lo sguardo disperato e insieme rassegnato, oppure ardimentoso, ma comunque timoroso, dei propri assistiti e ne ha percepito il muto bisogno di aggrapparsi alla certezza che solo il difensore possa appieno comprenderli, ecco, questo è il difensore che io affermo esser fortunato. Perché ha colto l'essenza stessa del penalista e con essa le ragioni per le quali far parte di una associazione che si prefigge, appunto, di tutelare i valori fondamentali del giusto processo in una società democratica.

Crescita: personale, professionale, umana. La vita associativa contribuisce e influenza il percorso che ognuno di noi compie nella propria esistenza. Ci direziona verso tappe di formazione, di confronto, di disvelamento. Attraverso questo percorso di crescita, che prima di tutto deve essere personale, si raggiunge la consapevolezza (eccola tornare!) che, in quanto persone parti parte della società, abbiamo il dovere di portare il nostro impegno civico fuori: al di fuori degli studi, fuori dalle aule, fuori dalle carceri. Per contribuire a migliorare la nostra Società nella costante riscoperta del valore dell'impegno politico, inteso come impegno del singolo nella vita della *polis*.

Camera Penale non è un mezzo per raggiungere mete proprie, siamo noi a essere strumenti al servizio dei Suoi valori.

# CARCERE

---

*Lorenzo Parachini*

---

2025: trent'anni dalla fondazione della Camera Penale di Busto Arsizio.

Il dibattito sul carcere probabilmente non è mai stato così intenso come negli ultimi anni.

A dispetto della realtà carceraria, in cui il lento passare del tempo suggerisce immutabilità, ed in effetti lo è per chi vi si trova detenuto, dalla fondazione della Camera Penale di Busto Arsizio numerosi eventi hanno segnato momenti estremamente importanti, per quanto troppo spesso non decisivi per il miglioramento delle condizioni di vita negli istituti.

L'indulto del 2006 ha visto l'unica emanazione, in questo trentennio, di un provvedimento di clemenza: un solo in trent'anni, per quanto si tratti, con l'amnistia, di provvedimenti previsti dalla Costituzione e non certo espressione di una legislazione di emergenza – che, al contrario, è sempre e solo stata sinonimo di introduzione di nuove fattispecie di reato, di aggravamenti di pena, di ostatività, ma quasi mai di provvedimenti di clemenza, quasi che l'emergenza non riguardi le condizioni di vita nelle carceri.

Sono state infatti necessarie prese di posizioni 'esterne' per far sì che il legislatore, messo di fronte all'evidenza attraverso condanne del nostro Paese e sanzioni, abbia timidamente adottato provvedimenti tesi a porre rimedio alle criticità riscontrate.

È del 2009 un primo intervento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che con la sentenza *Sulejmanovic c. Italia* ha aperto uno spiraglio per il contrasto al sovraffollamento, accertando la violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per trattamento inumano e degradante, da parte dell'Italia, i cui istituti di pena non garantivano il rispetto di uno spazio sufficiente per i detenuti.

La pronuncia è stata affiancata e superata quanto a notorietà, qualche anno dopo, dalla notissima sentenza del 2013 *Torreggiani e altri c. Italia*, che ha

condannato anch'essa lo Stato per violazione dell'art. 3 Convenzione EDU, ma portando con sé la qualifica di sentenza 'pilota' da parte della Corte, dopo aver riconosciuto che il problema del sovraffollamento carcerario era – e purtroppo è ancora – strutturale e cronico nelle carceri italiane.

In un certo senso quella pronuncia ci ha toccati molto da vicino, in quanto *Torreggiani*, uno dei sette ricorrenti, era detenuto nella casa circondariale di Busto Arsizio.

Anche i numeri del sovraffollamento in questi ultimi trent'anni hanno subito una evoluzione, ma tutto sommato in termini assoluti, non tanto in termini di sovraffollamento relativo e di percentuali: nel 1995 i detenuti erano circa 55.000, mentre il 20 aprile 2025 si sono toccate le 62.387 unità. Il dato che rimane, nonostante l'adozione di provvedimenti di legge dal carattere emergenziale e sostanzialmente imposti dalle pronunce richiamate, è quello di un tasso di sovraffollamento che mediamente non si discosta dal 130%.

I numeri non accennano a diminuire, complici politiche nella migliore delle ipotesi connotate da immobilismo, se non tese unicamente all'introduzione di nuove fattispecie di reato e di nuove ostatività, ma anche a causa di occasioni perse come gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale. Numeri ancor più tristi e sconcertanti se si pensa all'impennata dei suicidi negli ultimi anni, 91 nel 2024 e già 29 ad aprile 2025, numeri che non hanno visto inerte la Camera Penale di Busto Arsizio, che ha partecipato con un nutrito numero di colleghi alla Maratona Oratoria svoltasi nelle piazze nell'estate del 2024, riuscendo a coinvolgere anche la società civile e trovando in essa appoggio e condivisione di idee.

Così come la società civile, la politica e gli operatori del diritto appartenenti alla magistratura – soprattutto quella di Sorveglianza – ed all'amministrazione penitenziaria sono stati coinvolti in occasione di incontri e tavole rotonde dal carattere più tecnico e di approfondimento.

Sarebbe profondamente ingiusto, peraltro, non fare accenno ai rari squarci di luce, alcuni più ampi, altri più timidi.

Nel 2024 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10, ha finalmente riconosciuto il diritto a vivere le relazioni affettive all'interno delle mura del carcere, dichiarando parzialmente incostituzionale l'art. 18 dell'Ordinamento Penitenziario, e tale diritto ha trovato una prima attuazione – seppure a nostro avviso parziale e limitata, ma che non deve essere sottostimata – con la circolare del DAP dell'aprile 2025, tesa a fornire le linee guida per garantire la concreta esplicazione di quel diritto.

I temi ed i problemi del sovraffollamento e dei suicidi, e più in generale del malessere intramurario, finalmente non sono più solo oggetto di confronto e di discussione tra gli operatori del diritto e di quella parte della politica, del volontariato che da sempre li ha avuti a cuore, ma oggi anche una gran parte della società civile, della letteratura, del giornalismo, della televisione, dell'imprenditoria e della scuola ne parla e li avverte come un malessere che deve trovare riconoscimento ed una soluzione definitiva.

In questo un enorme e decisivo contributo è quello di noi avvocati.

L'avvocato, che giornalmente nell'esercitare la funzione difensiva è anche portavoce delle istanze, delle preoccupazioni, delle aspettative e dei drammi del proprio assistito detenuto, è molto spesso l'unico suo interlocutore, ponte e raccordo tra la solitudine del prevenuto e l'esterno, ma il suo compito non si esaurisce in questo.

Gli avvocati penalisti di Busto Arsizio hanno mantenuto negli anni contatti costanti e costruttivi con la direzione della Casa Circondariale – che come molti altri istituti di questa natura conta ormai una percentuale vicina alla metà di detenuti definitivi –, trovando interlocuzione e confronto nei direttori che si sono succeduti dal 1995 ad oggi, Michele Rizzo, Caterina Ciampoli, Caterina Cirasino, Salvatore Nastasia, Orazio Sorrentini, Maria Pitaniello, e con i loro collaboratori, su tutti il personale dell'area trattamentale e della Polizia Penitenziaria.

Compito dell'avvocato, e soprattutto degli avvocati che fanno parte della Camera Penale, è quello di dare voce, fuori dal carcere, a tutti i detenuti, di vigilare costantemente sulle condizioni dell'istituto, di segnalare sempre le criticità e le inefficienze, di raccogliere informazioni e dati, di coinvolgere la società civile, le amministrazioni locali e la politica sulla conoscenza del carcere e sui problemi che lo affliggono, affinché tutti possano avere maggiore consapevolezza e sensibilità rispetto alla vita intramuraria.

Questo compito, in trent'anni, è stato portato avanti in modo encomiabile, anche se sempre migliorabile e perfettibile, da parte di tutti gli iscritti.

Tante sono state e tante dovranno essere le iniziative tese a rendere migliori le condizioni di vita per i detenuti, intervenendo sui temi del lavoro, della salute, dello sport, per dare il nostro contributo affinché il principio di umanità e rieducazione, di cui parla l'art. 27 della Costituzione e che l'Ordinamento Penitenziario è chiamato a mettere in pratica, possa trovare piena applicazione anche grazie al nostro lavoro.

Il 2025, ricorrenza del trentennale della nostra Camera Penale, ma anche dei cinquant'anni della legge sull'Ordinamento Penitenziario, può e deve es-

sere l'occasione per dare nuovo e concreto impulso ai temi del carcere, per creare consapevolezza.

Il compito dei penalisti era chiaro anche a Papa Francesco, che ci ha lasciati pochi giorni fa e la cui ultima visita all'esterno è stata volutamente al carcere romano di Regina Coeli, poiché ha sempre esortato ad operare per limitare e contenere le tendenze populiste presenti nella società, per fare in modo che la giustizia non si trasformi in vendetta e che venga sempre rispettato il principio di umanità previsto dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali.

# CONTRAD- DITTORIO

---

*Chiara Cozzi*

---

Come si dice in gergo, ‘preliminarmente’ devo ringraziare la Camera Penale per avermi coinvolto in questo progetto.

Anche se devo ammettere che, quando ho ricevuto la mail, un po’ di ansia da prestazione è salita.

Il tema del contraddittorio.

Pensando a come poteva essere affrontato l’argomento assegnatomi, sono andata a rileggere la Costituzione.

L’art. 111 recita così:

- “1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
3. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
4. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata

sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

5. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

6. omissis 7. omissis 8. omissis”

Dopodiché, per curiosità, ho cercato – online – la definizione di ‘contraddittorio’.

Secondo la celebre Treccani, ‘contraddittorio’ è un vocabolo che può essere sia un aggettivo sia un sostantivo.

Come aggettivo significa “che è in contraddizione, in contrasto”; come sostantivo significa “discussione pubblica fra due persone che sostengono e difendono opinioni contrarie”.

Viene indicato anche l’utilizzo ‘in diritto’: “principio fondamentale nel rapporto processuale civile, consistente nel divieto fatto al giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, di pronunciarsi sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è stata proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”.

Mi ha fatto un po’ sorridere quest’ultima annotazione, dato che – chissà perché, in maniera del tutto singolare – nulla si dice del principio del contraddittorio nel processo penale (occorre affinare la ricerca e si trova anche l’accezione in diritto penale).

E, forse, questa mancanza – alla prima ricerca – riflette un po’ il segno dei tempi, la perdita di centralità del contraddittorio nel processo penale.

Ricordo le prime volte in aula (se mi guardo indietro, sono già trascorsi più di vent’anni) nel ‘vecchio’ tribunale, il fermento quando si dava inizio alle udienze.

Il ‘contraddittorio’ iniziava subito: con la costituzione delle parti, con la proposizione delle questioni preliminari, con il confronto dialettico in ogni momento in cui si dipanava il processo penale, per arrivare al momento cardine dello stesso, ovvero l’esame dei testimoni, il controesame, l’esame dell’imputato, la formazione della prova.

E, a ben vedere, il contraddittorio proseguiva anche al di fuori dell’aula d’udienza, nella riflessione e nel continuo confrontarsi che si faceva – insieme ai Colleghi presenti – su quanto avvenuto, poco prima, in aula.

Al di là del significato giuridico del principio del contraddittorio – con tutti i suoi corollari – e dell'importanza dello stesso, forse il principio del contraddittorio siamo noi: noi difensori che ci ritroviamo ancora – oggi, come vent'anni fa – dentro e fuori alle aule di giustizia (e non solo!), a discutere indefessamente dei nostri casi e dei nostri assistiti, continuando con passione a confrontarci con chiunque vorrà ascoltare le nostre 'parole da azzeccarbugli' sui principi del giusto processo.

Lunga vita alla Camera Penale di Busto Arsizio!

# COSTITUZIONE

---

*Matteo Maurizio Porrello*

---

La mia recente visita alla mostra “Maleficia” allestita al Palazzo delle Prigioni di Venezia mi ha dato lo spunto per trattare in maniera forse un po' anticonformista un argomento certamente alto come la Costituzione.

Gli inquietanti 'strumenti di giustizia' utilizzati dal Tribunale dell'Inquisizione (dalla mordacchia alla garrota e alla gogna) suscitano certamente orrore nel visitatore pensando agli atroci dolori patiti dagli sventurati che *obtorto collo* avevano dovuto sperimentarli.

Al tempo stesso però la mostra veneziana ci dà la tangibile dimensione di quanto il sistema Giustizia sia cresciuto e migliorato nel corso dei secoli grazie a menti illuminate che hanno compreso che la giustizia non può essere sinonimo di vendetta.

In questo percorso di crescita, che non è ancora terminato dovendo infatti necessariamente tendere sempre ad un miglioramento, ha naturalmente inciso, nell'ultimo segmento della Storia, la Carta Costituzionale con i suoi principi fondamentali, baluardo di uguaglianza e libertà per ogni consociato.

Ma se, come diceva il filosofo francese Bernardo di Chartres, siamo nani sulle spalle dei giganti, allora siamo figli anche di quelle esperienze tremende dell'epoca dell'Inquisizione.

Esperienze che evidentemente i Padri costituenti ben avevano in mente come esempio da evitare e scongiurare, tanto è vero che Pietro Calamandrei, insigne avvocato e membro dell'Assemblea Costituente, aveva affermato che “In questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie: son tutti sfociati qui negli articoli”.

Ecco, appunto, tutti i 'nostri dolori', anche quelli dell'umanità che ci ha preceduti.

Fatta questa considerazione iniziale, vengo al 'cuore' di questo mio articolo che, volendo fare un parallelo giuridico, è una sorta di giudizio controfatto.

tuale: quale sarebbe stato il corso della Storia se la Costituzione fosse entrata in vigore non nel 1948 ma quattro secoli prima?

Pensiamo, ad esempio, al celebre processo a Giordano Bruno, filosofo accusato di eresia alla fine del 1500, condannato a morte dopo diversi anni di peripezie giudiziarie ed infine arso vivo sul rogo il 17 febbraio 1600 nella piazza romana di Campo de' Fiori.

Un processo, quello condotto dall'Inquisizione, che del processo moderno non ha nulla e che certamente ignorava le garanzie che, fortunatamente, oggi ben conosciamo e che vengono di frequente implementate dalla Consulta: si pensi, ad esempio, alle numerose pronunce che, in relazione all'art. 34 del Codice di procedura penale, hanno sempre più incrementato i casi di incompatibilità del giudice per le indagini preliminari per contrastare la cosiddetta forza della prevenzione, intesa come la naturale tendenza a confermare una decisione già presa o mantenere un atteggiamento già assunto.

Innanzitutto l'accusa: eresia, aver espresso cioè un pensiero diverso da quello dominante (in sentenza Giordano Bruno verrà definito un "eretico impenitente, pertinace").

Un'accusa all'epoca assai diffusa, basti pensare anche al processo a Girolamo Savonarola, dalla quale era di fatto possibile uscire indenni (o quasi...) solamente chinando il capo ed abiurando le proprie idee.

Oggi evidentemente un simile capo di imputazione sarebbe totalmente impensabile.

La Costituzione stabilisce infatti che "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" (art. 21, primo comma), "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge" (art. 8, primo comma) e "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume" (art. 19).

Senza contare l'art. 3 che ci ricorda che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

Possiamo quindi affermare, con amara ironia, che la Costituzione avrebbe fatto certamente molto comodo a Giordano Bruno e a tutti coloro i quali hanno avuto la sua stessa sventurata sorte.

Il filosofo nativo di Nola avrebbe certamente gradito anche il supporto degli artt. 24, 104 e 111 della Carta fondamentale.

Il ruolo del difensore è oggi riconosciuto all'interno della Costituzione, insieme a quello del medico: d'altronde se il secondo tutela un bene fondamentale come la salute, il primo tutela un bene di pari rango qual è la libertà personale.

Evidentemente all'epoca dell'Inquisizione il difensore non aveva quel ruolo così centrale che ricopre oggi all'interno di un processo penale: anzi, probabilmente non aveva proprio alcun ruolo.

Sconosciuto doveva essere anche il principio di indipendenza ed autonomia che caratterizza invece il ruolo del magistrato moderno a garanzia del cittadino.

Un giudice del Tribunale dell'Inquisizione, se anche si fosse improvvisamente reso conto delle ingiuste crudeltà inflitte, sarebbe certamente rimasto allineato alla posizione dominante e monolitica di quell'Autorità giudiziaria, non fosse altro per timore di ritorsioni negative a proprio danno.

Da ultimo è doverosa una riflessione sulla funzione della pena.

Il rogo, evidentemente, mirava a punire in maniera dolorosa il condannato ed era un violento monito per la popolazione a comportarsi in una certa maniera: funzione specialpreventiva e generalpreventiva declinate in maniera a dir poco feroce.

L'art. 27 della Costituzione, al terzo e quarto comma, stabilisce invece che "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" e che "Non è ammessa la pena di morte".

Insomma, il salto in avanti è stato notevole.

Lascio al lettore il piacere di ipotizzare altri scenari storici e di pensare cosa sarebbe successo se la Costituzione fosse già stata in vigore *illo tempore*.

Concludo citando nuovamente Calamandrei: "La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità".

In sostanza la Costituzione non è infallibile e non è la panacea di ogni male ma va trattata *cum grano salis* e con un'alta sensibilità umanistica, a partire dal delicato tema delle condizioni delle carceri e dei carcerati. Altrimenti si corre il rischio che tra un paio di secoli, in occasione dei 230 anni della nostra Camera Penale, venga pubblicato un articolo in cui si prenderà come esempio negativo proprio questa nostra epoca...

# CULTURA

---

*Giuseppe Candiani*

---

Il sostantivo ‘cultura’ deriva etimologicamente da latino *colere* con il significato di coltivare.

Il vocabolario Treccani così definisce tale sostantivo: “insieme delle cognizioni intellettuali che una persona ha acquisito con lo studio e l’esperienza”.

I termini ‘studio’ ed ‘esperienza’ si collegano al *colere*, poiché comportano una coltivazione di interessi intellettuali, di varia natura e cioè nei più diversi campi dell’ingegno umano.

Il patrimonio così acquisito consente una sempre maggior comprensione dell’animo umano e di ogni comportamento dell’essere umano nella vita quotidiana.

Questa capacità di comprensione è indispensabile al penalista perché deve difendere un essere umano al quale è contestato, come reato, un comportamento umano. E, soprattutto, deve affrontare il tema dell’elemento soggettivo.

Allora, quali interessi intellettuali coltivare?

Non si può certo prevedere un protocollo.

Ogni penalista può coltivare l’interesse intellettuale che preferisce: la letteratura, la musica, la pittura, la scultura, la fotografia, il cinema...

Probabilmente la letteratura è l’interesse più apprezzato e frequentato e ciò è di molto meritorio.

La letteratura, infatti, ha il compito – richiamando il pensiero di Tzvetan Todorov – di investigare le più riposte pieghe dell’esistenza umana per portare allo scoperto la verità.

Se si riflette, rientra tra i compiti del penalista: studiare gli atti processuali, colloquiare con il proprio assistito, predisporre una linea difensiva proprio esplorando le più riposte pieghe dell’animo e del comportamento del cliente per sostenere davanti al giudice la fondatezza della sua difesa.

Ed ancora, la letteratura, sia come prosa sia come poesia, ed il penalista usano lo stesso strumento: la parola.

Nel settembre del 2022 la Camera Penale ha organizzato un evento formativo su questi argomenti.

Il titolo dell’evento era: “La cultura dell’avvocato penalista nel XXI secolo. Quale bagaglio culturale è richiesto al difensore nel procedimento penale?”.

L’incarico di relatore è stato per me motivo di orgoglio e di rinnovato interesse per il tema da me già frequentato.

Nel corso del mio intervento ho cercato di spiegare gli aspetti precisi del patrimonio culturale necessario al penalista, aprendo lo sguardo ad opere artistiche nelle varie arti, per sottolineare la sensibilità che scaturisce dalla coltivazione dei connessi interessi e la sua funzione nell’attività difensiva.

Oltre a diverse immagini di opere d’arte, ho fatto ascoltare qualche minuto della *Sonata a Kreutzer* di Beethoven che ispirò il racconto di Tolstoj dall’omonimo titolo.

La sonata si sviluppa con l’alternarsi del pianoforte e del violino prospettando una analogia con il comportamento dei due coniugi protagonisti del racconto.

In realtà il vero protagonista è l’animo umano ed una sua caratteristica negativa: la gelosia, che travolge il marito e lo conduce, in un tumultuoso crescendo di cieca ed irrazionale ira, all’omicidio della moglie.

Una vicenda, purtroppo, di grande attualità tanto che ai nostri tempi è stato coniato un nuovo triste termine: femminicidio.

Avevo ritenuto interessante sottolineare la particolareggiata descrizione di un comportamento umano compiuta da un grande scrittore, e come fosse stata suscitata dall’ascolto di un brano musicale e la connessione tra due generi artistici: la musica e la letteratura.

Quindi: sensibilità nell’ascolto di un brano musicale; immaginazione narrativa; competenza dell’uso delle parole; conoscenza dell’animo umano e capacità di descriverlo nei suoi più tortuosi ed intimi sviluppi.

Amicizia, amore, gelosia, rancore, odio e volontà omicida.

Un esempio per spiegare, concretamente, la valenza della coltivazione di interessi intellettuali e dell’accrescimento che questi offrono.

All’avvocato penalista, per difendere, non basta la conoscenza dei codici, non basta la citazione della giurisprudenza e della dottrina.

Il manuale d’uso in questo ambito non ha alcuna cittadinanza.

Occorre un sapere che si coltiva come sopra succintamente detto. Non è un caso che i grandi maestri dell’avvocatura sostenessero che la libreria, inteso nel senso più ampio, fosse lo strumento principale per l’avvocato.

E valga per tutti questa citazione dell’avvocato francese Paillet:

“Date ad un uomo tutte le doti dello spirito, dategli tutte quelle del carattere, fate che abbia tutto veduto, tutto appreso e tutto ritenuto, ch’egli abbia lavorato senza posa per trent’anni della sua vita, ch’egli sia insieme letterato, un critico, un moralista, che abbia l’esperienza di un vecchio, l’ardore d’un giovane, la memoria infallibile di un fanciullo... e forse con tutto ciò formere un avvocato compiuto”.

In poche parole... occorre la Cultura.

# DIALETTICA

---

*Francesca Giamporcaro, Sergio Bernocchi*

---

“A ogni ragionamento se ne contrappone un altro opposto”.

Tale affermazione, risalente alle origini della dialettica, indica con mirabili sintesi i caratteri fondamentali dell’antagonismo giudiziario.

Nel processo, il Pubblico Accusatore si esprime tramite un’affermazione aspecifica, che può essere tanto vera quanto falsa.

La dialettica si fonda sull’opinione e, dunque, su proposizioni non necessariamente vere.

Il diritto deve prevedere che, raggiunto un certo stadio, una decisione produca effetti giuridici, a cui sono ricollegate attività pratiche.

Il Processo è l’unico strumento che ad oggi dà all’uomo la possibilità, tramite la parola, di trovare elementi per dimostrare o confutare una tesi, senza necessariamente usare la forza, in ambiti nei quali l’uso della violenza o dell’irrazionalità sarebbe persino da ritenersi naturale.

Nel Processo, il Pubblico Accusatore non dice mai nulla di irrilevante per la vita dell’accusato.

Chi subisce l’azione altrui, per l’effetto, ha sempre un interesse potenziale al mancato accoglimento della tesi dell’avversario, e ciò anche qualora essa sia vera ed il convenuto sappia che essa è vera. Non si tratta, tuttavia, di un male ‘necessario’, cioè di un’ipotesi, che deve essere accettata per evitare danni maggiori.

Se così fosse, la Difesa dovrebbe essere semplicemente tollerata e non anche costituita a diritto inviolabile; la Difesa potrebbe persino apparire, in talune circostanze, del tutto irrazionale e soprattutto d’ostacolo alla ricerca del vero.

Ma, quale che sia il contenuto della proposizione, essa sarà sempre contingente, attenendo a eventi o atti compiuti in un tempo e in un luogo determinati.

Per contro, se l’Accusa fosse sollevata da qualsiasi onere probatorio, di fronte alle obiezioni della Difesa, la verità della sua tesi deriverebbe da con-

venzioni imposte con atto d'imperio e non già dalla sua 'comprovata' corrispondenza ai fatti.

Chi subisce l'accusa, potrà difendersi, e nel far ciò non avrà alcun limite a priori nel negare la fondatezza dell'ipotesi avversaria ovvero nell'allegare fatti ad essa contrari.

Non è vero che tutte le opinioni siano vere; è vero, invece, che in ambito processuale ogni opinione, benché contraria ad un'altra, può sempre essere dichiarata vera. E ciò è possibile, perché solo un terzo può legittimamente pronunciarsi sul merito.

Se si vuole fondare razionalmente una qualche decisione su un fatto dichiarato da un uomo contro un altro individuo, questa deve essere affidata ad un terzo: alle parti non spetta altro che determinare il *thema*, addurre e spiegare le proprie ragioni, nella speranza di persuadere il Giudice della bontà delle rispettive tesi.

Persuasione e razionalità della decisione, così come la sua opinabilità, sono strettamente connesse nella logica giudiziaria. Ma la decisione giudiziale non è vera perché vera, ma perché così ha stabilito il Giudice.

Che ciò sia, deriva dall'Autorità, che la Legge attribuisce al Giudice ed ai suoi giudizi.

Indicata la possibile controversia, il destinatario dell'azione e, dunque, il *reus*, assunto come responsabile, potrà non convenire con l'ipotesi posta.

Ma questi, dinanzi ad un'accusa, può controbattere qualunque cosa?

La risposta è negativa.

Non può ammettersi, magari invocando il principio di introduzione di un'alternativa, secondo cui data come premessa una proposizione qualsiasi, si può derivare come conclusione la disgiunzione tra quella proposizione e qualsiasi altra proposizione, che sia possibile accettare una qualunque proposizione difensiva, anche la più astrusa e insensata.

È, dunque, indispensabile rinvenire un adeguato, e per ciò stesso non arbitrario, criterio di selezione delle proposizioni difensive.

Tale criterio è dato dalla rilevanza dell'allegazione difensiva.

In questo contesto, 'rilevante' sarà ogni fatto, che, se provato, potrà far sorgere un dubbio ragionevole sulla fondatezza dell'Accusa, sulla scorta dei criteri di valutazione probatoria e delle massime d'esperienza valevoli e vigenti in un determinato Ordinamento.

Nel campo giudiziario, il contenzioso è incentrato su specifici accadimenti e non è mai di per sé generale o astratto.

Di fronte ad un'affermazione di responsabilità, la generica negazione od opposizione dell'imputato all'incolpazione non costituisce semplicemente l'affermazione del contrario di ciò che l'accusa sostiene.

Negando l'addebito nel suo complesso, si pone, infatti, un onere probatorio a carico dell'Accusa; onere che attiene ad aspetti fondamentali della decisione ed è progressivo, poiché può essere ritenuto adempiuto solo all'esito di un complesso procedimento razionalmente strutturato.

Dall'accertamento della falsità di una tesi d'innocenza non deriva la verità logica dell'accusa: l'affermazione di responsabilità, tuttavia, non deriverebbe dalla falsità della tesi difensiva ma solo dall'intervenuta dimostrazione dell'Accusa.

Da quanto sopra, emerge chiaramente che un sistema processuale, che non imponga l'onere della prova a chi accusa, non può essere razionale.

Senza un criterio di giudizio, infatti, il Giudice potrebbe irragionevolmente fondare la colpevolezza o l'innocenza sul nulla.

Nello stesso modo, se un criterio deve sussistere, questo deve essere posto a carico di chi afferma l'esistenza di un fatto e non anche su chi si difende, se non a prezzo di rendere ammissibili errate traduzioni logiche ovvero astruse equivalenze.

La sentenza del Giudice, che pure dovrebbe essere rivolta all'oggettività e alla razionalità, è pur sempre opinabile, e pertanto non può mai, come ogni altra opinione, essere assoluta.

L'oggetto dell'accertamento giudiziale è un fatto accaduto nel passato ed il Giudice, tramite un'analisi retrospettiva, dovrà dire se esso, in effetti, si sia verificato e se ed in che termini detto evento sia giuridicamente rilevante.

Ciò che giustifica il processo, da un punto di vista razionale, non è, dunque, la ricerca incessante della verità in sé, ma, se del caso, la verifica della fondatezza dell'ipotesi accusatoria. Oggetto dell'accertamento giudiziale non è l'innocenza, ma la colpevolezza.

La ragione, quindi, deve ammettere che la concreta possibilità di una ricostruzione contraria dei fatti fondata sull'esperienza comune e sulla scorta dei dati acquisiti sia sufficiente per ritenere ragionevole il dubbio sulla colpevolezza, affinché un innocente non venga condannato ingiustamente.

# DOLORE

---

*Don David Riboldi*

---

“A un cuore in pezzi, nessuno s'avvicini  
senza l'alto privilegio di aver sofferto altrettanto”  
Emily Dickinson

Da ragazzi ci hanno forse insegnato che ogni disciplina di comprensione richiede oggettività. E l'oggettività vuole distanza: tenere lontano quanto si ha da 'indagare', per essere meno turbati dai propri sentimenti, indubbiamente fuorvianti. Poi è capitata quella volta in cui tutto sembrava chiaro, nitido, cristallino. Ma proprio la pancia, più che la testa, sentiva che qualcosa non andava. Che le parole ascoltate, la ricostruzione approntata, il filo del discorso: tutto non era così lineare come sembrava. Un dubbio ci assillava. Abbiamo cominciato ad affinare l'intuito, a 'sentire': non solo a capire o pensare. E lì sono iniziati i nostri guai.

Dico 'nostri' perché, ringraziando gli amici della Camera Penale di Busto Arsizio, sono a scrivere dentro una squadra di cui non faccio parte professionalmente, ma in merito ad amicizia, alleanza, sostegno nelle fatiche, ricerca di soluzioni, ecco avverto davvero, e questo invito lo certifica, di essere dentro questa famiglia che si occupa di persone. Di persone che si trovano nei guai, il più delle volte perché vi ci sono cacciati con le loro mani, poi non è sempre così. Ed è proprio quando si apre il mondo del sentire che cominciano i nostri, di guai, quando entriamo nelle pieghe di vissuti in cui il dolore regna sovrano. E magari si è cercato di dargli qualche soluzione in modo scomposto, miope. Talvolta violento. Irreparabile.

Lo sappiamo bene: i media e i giornali fanno il loro mestiere. Non sempre come vorremmo. Ma un conto è quel che trapela e si legge fuori, un conto è quel che si prova quando si varcano i cancelli del carcere e, chiusi nella stanza, si comincia ad ascoltare. Un 'dentro' cui a volte non c'è mai fondo: dentro il penitenziario, dentro la storia della persona, dentro un dolore subito e in-

ferto, dentro piaghe familiari che non si da che parte prendere per cercarvi appiglio, dentro un passato tanto burrascoso e dentro un futuro a punto di domanda. Anche dentro noi stessi, perché poi va così: è proprio difficile restarne fuori. E forse è giusto così.

La filosofia più aggiornata ha messo da parte la distanza come elemento di qualità del 'comprendere'. Nel Novecento, Gadamer ha insegnato che l'oggetto del comprendere è sempre 'già' nel soggetto che indaga; nelle sue domande, nelle sue precomprensioni, nel suo io curioso e interrogante. È l'affascinante lezione del 'circolo ermeneutico', dove scopriamo che la nostra storia, la nostra persona, il bagaglio della nostra umanità e perfino i nostri dolori sono risorsa non meno preziosa degli studi compiuti per prendere in mano un caso. Un caso, che è poi una persona, anzi un insieme di persone, di relazioni infrante da un danno che qualcuno dice aver subito. Un dolore, cui vibrano in 'simpatia' le corde della nostra interiorità. Che cerchiamo di tenere a bada, perché ci hanno insegnato che è poco professionale dargli voce. Ma che abbiamo talvolta sentito come alleate nel meglio capire chi avevamo davanti e come poterlo aiutare. In aula e non solo.

Allora cominciamo ad avvertire la prossimità delle parole di apertura di Emily Dickinson, imperiose nel tratto, perché esigenti. Non tutte le vicende che entrano sulla propria scrivania chiedono così tanto, per carità. Come impegno emotivo, oltre che della testa. Ma sono certo che, mentre leggi, salgono alla mente occhi, nomi, volti, storie ove ci si è trovati in un labirinto di dolore in cui non si sapeva proprio da che parte girarsi per cercare un'uscita. Dove anche la fine del tempo processuale ha lasciato l'amaro in bocca, perché si sarebbe voluto fare di più, forse anche fare altro. Non ho chiuso i conti con quella sofferenza, che è diventata mia anche se non lo volevo. Anche se i più saggi mi han sempre detto di non portarmi a casa il lavoro. Di lasciarlo in ufficio. Di svestirmene con la toga.

Possiamo realmente accostarci al dolore delle vicende umane che ci troviamo ad accompagnare, proprio perché quel che c'è dentro di noi non gli è del tutto estraneo. La vera titolarità di accesso al dolore altrui non è data dalle competenze acquisite con gli studi o dal curriculum dei processi affrontati, ma "dall'alto privilegio di aver sofferto altrettanto". Solo questo rende il nostro sentire – non solo professionale o empatico –, autentico.

Raccoglie tutto quel che c'è, senza schivare quanto fa male, senza timore di entrare nel santuario della storia dell'altro, sapendo che quella è terra sacra: merita rispetto nell'insindacabilità del suo racconto. Poi l'esperienza e una punta di cinismo ci faranno la tara. Ma va assunto nella sua interezza entran-

dovi in contatto: non stando a distanza.

Vi è poi un dolore decisamente frustrante: l'impotenza di non saper dove cominciare per sostenere un racconto, la cui autenticità ci convince ma su cui non troviamo dove poggiare i piedi per farlo camminare. La verità può essere così fragile. Quanta nobiltà in questo compito, ma quanto ci si può sentire vulnerabili. Con l'incombenza di una responsabilità che risveglia l'orizzonte di idealità con cui ci si immatricolò all'università (e qui l'anagrafica può essere, per alcuni, un po' impietosa) ma che la vita ha insegnato a mediare in compromessi, 'strategie difensive', strade per pararsi rispetto al peggio. Non sempre per dare voce al vero. In questi casi sì lo studio e l'ingegno sono armi cui far ricorso. Bisogna anche fare i conti con la delusione di non esservi riusciti, poiché non è mai una mera questione 'di lavoro', ma ne va della mia integrità morale, del patto di alleanza stretto con chi ho cercato di difendere. Ne va della verità e della libertà della persona.

C'è poi un'esclamazione sguaiata del dolore. Poco igienica, oggi molto in voga. Anche qui il mondo dei media a volte ne cavalca l'onda, in cerca di visibilità. Basta chiedere pene più alte o di gettare la chiave. Qualche decennio più indietro la narrazione cristiana del dolore e la sua interpretazione salvifica nel sacrificio di Gesù di Nazareth aveva offerto a molti parole e linguaggi rituali per interpretare il dolore. Per provare – lo sto scrivendo davvero! – a dargli un senso. Ora, ciò di cui oggi si avverte la mancanza non è il dolore, ma le parole con cui decodificarne l'urto.

Nessuno di noi forse ha conosciuto personalmente Giulia Cecchettin. Ma i media ce l'hanno portata in casa, come una sorella, una figlia, una ragazza che ci è divenuta cara. Quel dolore ha messo residenza dentro ognuno di noi. "Abbiamo perso tutti" ha commentato, dopo la condanna all'ergastolo, il papà di Giulia, provando a spegnere l'incendio che forse lui stesso aveva nel cuore. Ma nel nostro mondo odierno, diceva la Ministra Cartabia, le condanne che infliggiamo sembrano non dare mai soddisfazione. Ce ne vuole sempre di più, anche quando è il massimo. Forse abbiamo qualche conto in sospeso con il dolore, forse abbiamo smesso di insegnare ai nostri figli quanto sia parte di noi e di dare loro le parole per reggerne l'urto e trasformarlo nell'alto privilegio con cui farsi prossimi al dolore altrui. Parlo da avvocato, da prete, da persona che guarda con compassione alle ferite altrui, contando le proprie cicatrici. E sentendo che ogni tanto possono fare ancora male, ma che quel male, può diventare forza di guarigione per altri.

Auguri, ddmr

# DUBBIO

---

*Dario Celiento*

---

Il dubbio è uno stato d'animo, è l'incertezza che immediatamente porta qualsiasi persona in uno stato di disagio ed esitazione, insinua pensieri sgradevoli e porta a condotte inadeguate. Una situazione comune a tutti, tranne che a noi: avvocati e penalisti.

Per noi il dubbio è un compagno di viaggio, uno strumento di lavoro, a volte l'unico viatico per affrontare una difesa e l'inevitabile immersione nelle pieghe più contorte della vita delle persone che a noi si affidano.

Ogni fase del nostro mestiere deve passare il vaglio dell'incertezza.

È una presenza immancabile sin dal primo incontro con il nostro assistito, che sia indagato o parte offesa, non importa.

L'incertezza sulla verità del loro racconto, sulla nostra capacità tecnica e morale di affrontare quello specifico caso – soprattutto se particolarmente spinoso – è il primo dubbio che dobbiamo risolvere.

Un passaggio non semplice, poiché occorre superare la prima impressione, la sensazione naturale che si forma in modo inconscio: il messaggio che la nostra amigdala ci fornisce nei primi dieci secondi in cui incontriamo una persona.

Questa percezione influenza il nostro quadro generale, ed il nostro compito più arduo è quello di mitigare l'istinto con la razionalità, esaminare gli elementi a nostra disposizione – anche le bugie del nostro assistito – per decidere se e come assumere la sua difesa.

Scriverli, come ora, su un foglio bianco fa apparire questi passaggi semplici e lineari. La realtà è innegabilmente diversa. Ogni avvocato è cosciente del fatto che trattenere l'istinto liberatorio, che ci spingerebbe a rivelare senza remore al nostro interlocutore cosa pensiamo realmente di lui e della sua condotta, è spesso un esercizio di concentrazione e di mimica degno delle migliori accademie teatrali. Ma noi non dobbiamo giudicare. Dobbiamo fare di più: preparare il nostro assistito ad un giudizio.

Ognuno di noi – anche il Giudice – inevitabilmente influenzato dalle pro-

prie naturali impressioni, tenderà infatti a cercare conferme su ciò di cui si è convinto, cancellando al contempo le dimostrazioni contrarie; un aspetto psicologico importante per affrontare al meglio la difesa del nostro assistito, a volte più rilevante degli aspetti prettamente giuridici e normativi. È indiscutibile che, sin dal primo momento, ogni scelta di strategia difensiva che dobbiamo affrontare in un processo penale ci pone di fronte a scelte importanti che possono, a seconda dei casi, risultare favorevoli o rovinose per la difesa.

Andiamo a dibattimento o scegliamo un rito alternativo? Facciamo rispondere il nostro assistito all'interrogatorio o, timorosi di quanto possa dire, ci si avvale della facoltà di non rispondere?

Di fronte a queste scelte il dubbio è d'obbligo, ed il timore di sbagliare è l'emozione fondamentale che serve per prepararci adeguatamente alla scelta. Così soccorrono l'esperienza, la ragione, lo studio. Serve anche la conoscenza dei protagonisti (dalle parti al collegio giudicante), senza dimenticare di elaborare anche i dubbi – ancora loro – che abbiamo sulla sincerità e precisione del nostro assistito.

Si valutano con attenzione tutti gli elementi a disposizione ed infine, come mi ha insegnato mio padre, si fa ricorso all'istinto e si confida nella benevolenza degli dèi e dei santi protettori.

Perché certo, l'avvocato Celiento era uomo laico e razionale, ma l'anima partenopea non si faceva certo zittire facilmente.

Quando infine si arriva a discutere un processo, il protagonista è ancora il dubbio, che si trasforma da stato d'animo in efficacissima arma dialettica nelle mani del difensore.

È la "certezza del dubbio" che permea l'agire del difensore, che deve manifestare, proporre ed imporre la propria sola ed incrollabile convinzione: non è possibile provare "al di là di ogni ragionevole dubbio" la colpevolezza dell'imputato, che dovrà quindi essere assolto.

Il dubbio, nell'arringa finale, è per l'avvocato come lo strumento per un concertista. Non importa il tempo, lo stile, la linea melodica: l'importante, come per il musicista, è la consapevolezza che l'obiettivo principale della sua esecuzione è di arrivare all'ascoltatore; instillare, in chi deve giudicare, l'idea che la verità processuale che si trova ad esaminare non sarà mai sufficiente a sancire la certezza della responsabilità dell'imputato.

Disquisire con efficacia sulla certezza di un dubbio è certo un'impresa non facile, un'opera dall'anima artigianale, che passa attraverso correzioni, aggiunte ed infinite revisioni.

L'unica esitazione sulla fondatezza di quanto scritto sino qui sorge quando riguardo gli appunti di mio padre per le sue arringhe: decine e decine di pagine, vergate sempre con l'inchiostro verde della sua stilografica, senza mai incontrare una sola, neppure insignificante, correzione.

Perché il dubbio è il pane quotidiano del penalista, ma qualcuno – come i musicisti – ha l'orecchio assoluto.

# EDUCAZIONE

---

*Tiberio Massironi*

---

Educare vuol dire insegnare a vivere.

“Il primo requisito per rendere possibile l’educazione è far scoprire la vita e la sua bellezza”. La vita e la bellezza sono straordinariamente complesse.

La complessità nasce dal fatto che occorre accettare il rischio di mescolare i propri valori con quelli dell’altro, di contaminarsi. Non possiamo in alcun modo educare se rinunciamo a comprendere il mondo dell’altro.

Franco Basaglia si era posto il problema del ‘rispetto dell’altro’, della ricostruzione della soggettività, del riconoscere che chiunque, anche la persona ammalata, con una disabilità grave, una patologia psichiatrica o un basso quoziente intellettivo, è sempre, fino all’ultimo respiro, un soggetto che produce senso. E in quanto produttore di senso, è detentore di diritti.

Educare significa tirare fuori e non imporre. Vuol anche dire ‘venire educati’. Quella educativa è una relazione a due dove chi educa e chi è educato non sono distinguibili. I termini si possono scambiare, ma non si possono cambiare i ruoli che devono rimanere ben distinti.

Le neuroscienze ci insegnano che soprattutto i primi mille giorni di vita, quelli che vanno dalla gravidanza al secondo anno, sono fondamentali per la costruzione della personalità e gli investimenti sociali, in questa fase, hanno una ricaduta positiva anche in termini economici. Abbiamo, dunque, una enorme responsabilità, fin dalla nascita di un essere umano.

Oggi, far scoprire la vita significa uscire dalla burocratizzazione della scuola, dal nozionismo, dal digitale come prolungamento del corpo. Il problema non è ovviamente il digitale in sé, ma il digitale che seduce ed intrattiene: riduce il mondo a schermo e mette il corpo in un angolo.

È proprio partendo da queste riflessioni che coinvolgono la vita, la bellezza, il rispetto dell’altro, del diverso da sé che, come avvocati, siamo entrati nelle scuole a parlare ai nostri ragazzi di regole, della cultura delle regole.

Si tratta di una iniziativa, del tutto gratuita, sostenuta dal Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Unione delle Camere Penali Italiane e il Ministero

dell’Università e della Ricerca (ora, Ministero dell’Istruzione e del Merito, MIM) nel settembre del 2014, rinnovato il 6 ottobre 2017 e in ultimo il 2 dicembre 2022.

Lo scopo dell’iniziativa è di fornire ai giovani studenti una informazione corretta sul ‘mondo della giustizia’, poiché abbiamo rilevato quanto sia dilagante, soprattutto nei giovani, una visione distorta delle finalità perseguite dalla Costituzione nella celebrazione dei processi e dei ruoli dell’Accusa, della Difesa e del Giudice che, nel processo, esercitano funzioni ben distinte e separate.

L’esperazione mediatica da una parte e l’attenzione morbosa della pubblica opinione dall’altra contribuiscono a rendere del tutto parziale e distorta la conoscenza della materia, lasciando ampi spazi, immaginari e confusi, manipolati da una informazione tesa solo alla creazione della notizia scandalistica.

Incontrando i ragazzi cerchiamo di offrire loro gli strumenti per costruire un pensiero critico, trasmettiamo loro il messaggio che per conoscere il mondo, anche e soprattutto quello del diritto, bisogna impegnarsi, fare fatica. Cerchiamo, infine, di far sì che coltivino il desiderio di porsi sempre nuove domande. Del resto, cultura, anche giuridica, arte e scienza per vocazione rovesciano il mondo e spingono a guardare le cose da un diverso punto di vista.

In definitiva, è la qualità della relazione educativa che può cambiare un destino, salvare e offrire un punto di riferimento.

# ERRORE

---

Concetto Daniele Galati

---

Nel codice di rito il termine ‘errore’ compare sporadicamente: si pensi, ad esempio, all’errore materiale da correggere (artt. 130 e 547 c.p.p.), allo sbaglio da rettificare (art. 619 c.p.p.), agli *errores in procedendo* o *in iudicando* (art. 606 c.p.p.).

Una sola norma fa esplicito riferimento alla nozione di ‘errore giudiziario’ (art. 643 c.p.p.), contemplando la riparazione a seguito di revisione, mentre un’ulteriore disposizione (art. 314 c.p.p.) disciplina l’indennizzo, quando sia successivamente intervenuta una pronuncia assolutoria, per l’ingiusta detenzione subita nella fase cautelare.

L’errore parrebbe *prima facie* relegato, nell’ordito codicistico, negli angusti confini di un isolato accidente, un’episodica deviazione dall’ordinario *iter* procedimentale, un epilogo occasionale della vicenda giudiziaria. Un’idea rassicurante, quella di una meccanica perfezione processuale, che stride evidentemente con l’umanità del rito, i cui protagonisti sono – a prescindere dal ruolo rivestito – individui, in quanto tali fallibili.

Giudici, Pubblici Ministeri e Difensori vagano, e dunque errano – l’etimologia di *error*, deviare, smarrire la via, rivela un monito che permea l’intero accertamento penale – nel fragile e variegato terreno processuale, dove l’errore è sempre il possibile approdo di una verifica in cui la ricerca della ‘verità’ può essere solo tendenziale, in una ricostruzione a posteriori sempre suscettibile di potenziali fraintendimenti, deformazioni, distorte percezioni.

Il processo penale appare sovente una “Biblioteca di Babele”, per evocare Borges: un universo in cui si sovrappongono combinazioni potenzialmente infinite di interessi contrapposti, valutazioni soggettive, convinzioni aprioristiche, massime di esperienza e di inesperienza, liberi convincimenti prigionieri di idee preconette, nessi causali senza correlazioni eziologiche, approdi scientifici privi di scientificità, ideologie in un’era post ideologica, ricostruzioni concretamente astratte, pragmatismi dogmatici e, come si suol dire, chi più ne ha più ne metta. Un caotico *apeiron* pervaso dal rischio di errore, il

quale si insinua in quegli accertamenti che muovono dal risultato più che ricercarlo, nel tempo del processo, nelle difficoltà mnemoniche dei testi, nelle domande suggestive, nelle mancate ‘opposizioni’, nelle inconsapevoli suggestioni indotte dal Giudice che invade il campo delle parti, nell’ermeneusi ‘elastica’, nella nomopoiesi diffusa per cui ogni giudicante finisce per essere legislatore, nell’applicazione nostrana – in un sistema di *civil law* – dello “*stare decisis*”, nei condizionamenti mediatici e in quelli della pubblica opinione, in quell’idea sempre più diffusa che una pronuncia assolutoria sia di per sé errata, nella ricerca di un’efficienza cieca rispetto alle complessità dell’accertamento, nella ‘burocratizzazione’ del procedimento per effetto della quale l’individuo/imputato diviene un mero numero di registro o una pratica da gestire rapidamente, nella scelta ‘tendenziale’ di un sistema accusatorio che è poi anche spesso inquisitorio.

In tale contesto non vi è toga, del magistrato o del difensore, che renda gli attori del processo immuni da errore, per limiti cognitivi, approssimazioni, pregiudizi latenti, distrazioni o carenze di preparazione; premesse che rendono altamente probabile, quale drammatica conseguenza, l’erroneità della decisione. Non vi è poi toga che protegga dalla convinzione di essere depositari di verità assolute, padroni esclusivi della corretta lettura dei fatti, interpreti unici e non censurabili dello scibile umano.

Una *hybris* a cui segue, immancabilmente, una nemesi ‘asimmetrica’, poiché non è il responsabile di tale tracotanza a subirne gli effetti, ma – suo malgrado – il condannato ‘ingiustamente’.

Da tali rischi non è al riparo neppure il difensore che dispensa certezze in luogo di dubbi, che vive senza angosce, che sceglie senza la piena consapevolezza di tutte le possibili alternative, che decide senza avere piena e maniacale conoscenza degli atti, che vive il proprio ruolo senza avvertire il perenne logorio della terribile e indomabile sensazione di non aver fatto abbastanza. Il difensore che, privo di inquietudine, diviene corresponsabile del dramma che si consuma nell’ingiustizia; che, in definitiva, abdica alla propria funzione di custode della corretta applicazione delle norme, di argine alla violazione dei diritti fondamentali, di scudo all’arbitrio, di garanzia rispetto a un errore che, al netto delle scelte lessicali del legislatore, non è mai ‘riparabile’. Lo *status quo ante* è irrimediabilmente e inesorabilmente perduto nel destinatario dell’ingiustizia, violato nei suoi diritti inviolabili, privato della libertà, della dignità, degli affetti e, in definitiva, della sua umanità. Una frattura di tale portata – a prescindere dalla misura dell’ingiustizia subita – non può essere sanata.

Il perimetro dell'errore è peraltro più ampio della condanna di un innocente, includendo qualificazioni giuridiche erronee, pene sproporzionate, violazioni delle garanzie difensive e una serie indeterminata di possibili deviazioni dalla corretta applicazione dello *iure* penale, e ciò anche quando sia affermata la responsabilità di un individuo realmente colpevole.

L'errore, allora, non è e non può essere una mera evenienza occasionale, ma è un rischio sistemico, una eventualità potenzialmente ricorrente dall'*incipit* all'epilogo di ogni singolo procedimento, l'emblema della naturale precarietà della Giustizia umana, un virus endemico che impone la ricerca di un antidoto a ogni operatore del diritto.

Il primo e fondamentale argine al rischio di errore risiede nel rigore applicativo delle norme. Se a prima vista, e solo apparentemente, il codice di rito dedica uno spazio minimo all'errore, l'intera procedura penale compendia la 'grammatica della libertà', definendo una molteplicità di presidi che disvelano l'orientamento finalistico delle disposizioni processuali a evitare l'evenienza di cui si tratta. Ogni singola regola traccia infatti il confine fra corretto esercizio del potere e arbitrio, fra Diritto e abuso, fra Giustizia e ingiustizia. È 'scienza del limite', il cui fine – a dispetto della convinzione di molti – non è punire, ma proteggere l'individuo dal più fragile e spaventoso dei poteri dello Stato. È la forma che distingue la convinzione dal convincimento, il giudizio dal pregiudizio, la Giustizia dalla vendetta, le Eumenidi dalle Erinni.

Proprio fra i principi fondamentali del processo penale si rinviene un ulteriore fondamentale presidio all'errore, il vero e proprio cardine dell'*ethos* della giurisdizione: la regola antica dell'*in dubio pro reo* che, se scrupolosamente osservata, può davvero ridurre il pericolo di condanne ingiuste nei confronti di innocenti. Il dubbio non è però solo espressione del principio della presunzione di innocenza, criterio valutativo, limite al sapere e alla pretesa punitiva, ma dovrebbe essere il *trait d'union* fra tutte le figure che animano il processo, il criterio euristico imprescindibile che dovrebbe – pur nella diversità dei ruoli – unirle, al pari di quella cultura della legalità che dovrebbe rendere gli attori del processo tutti portatori dei medesimi valori. D'altronde, il processo penale nasce dal dubbio e si alimenta nella tensione verso il suo superamento e tale percorso deve arrestarsi ogniqualvolta l'accertamento non consenta di raggiungere, in misura prossima alla certezza, la prova della responsabilità dell'imputato.

Il dubbio non indebolisce l'autorità del giudizio, ma le conferisce equilibrio, consapevolezza, umanità.

L'errore, per concludere, è sempre in agguato, nelle aule dei tribunali come

in qualsiasi altro luogo in cui si svolga un'attività umana. Di errori, piccoli e grandi, manifesti o celati, è disseminata la storia del processo penale: errori noti, che la memoria collettiva talora conserva come monito, ed errori mai emersi, ma non per questo meno reali. La consapevolezza in capo a tutti gli operatori del Diritto di tale presenza incombente, di un'ombra perenne sull'accertamento giudiziario, rappresenta forse il più importante fra i possibili rimedi all'errore: una *stolperstein*, una pietra di inciampo incastonata nel cammino della giustizia per ricordare, in ogni istante, il peso incommensurabile dei valori in gioco e le irrimediabili conseguenze che possono determinarsi per un solo, impercettibile, passo falso.

# ETICA/ ESTETICA

---

*Elisa Rocchitelli*

---

“L’opinione pubblica è un tiranno assai debole paragonata alla nostra opinione personale”. Scriveva così Henry David Thoreau, filosofo statunitense nato nel 1817.

Ho sempre creduto che per poter esercitare la nostra professione nel rispetto dei doveri di probità, dignità, decoro – imposti dal nostro codice deontologico anche al di fuori della nostra attività professionale al fine di salvaguardare tanto la nostra reputazione, quanto l’immagine della professione forense – fosse sufficiente, a fine giornata, fare i conti con noi stessi perché, appunto, non dovrebbe esistere miglior Giudice della nostra coscienza. L’illusione che l’avvocato sia essere integro, retto ed onesto, capace di giudicarsi con rigore morale, è però presto svanita nel corso degli ultimi anni.

Tornando alla frase di Thoreau, credo che oggi sia vero il contrario e che pochi illuminati abbiano la forza morale di giudicarsi senza cedere all’autoindulgenza. Vieppiù se il pubblico non è tiranno, ma spettatore accondiscendente se non, addirittura, esaltato.

Quest’anno celebriamo i trent’anni della nostra Camera Penale e da quel lontano 1995 tante cose sono cambiate nel mondo, e di conseguenza, nella nostra professione. Abbiamo assistito a tante novità legislative, ma soprattutto ad un’evoluzione tecnologica che, sciaguratamente, ha condotto ad una deriva morale. Pur accogliendo con favore ciò che lo sviluppo informatico ha apportato alla nostra professione, mi chiedo se, ormai, quella stessa evoluzione informatica non abbia condotto tanti colleghi a oltrepassare il confine di ciò che, deontologicamente ma anche umanamente, è lecito fare.

Nel 1995 in pochi avevano un telefono cellulare, le comunicazioni tra colleghi avvenivano tramite posta o telefax, le ricerche di giurisprudenza si svol-

gevano scorrendo gli indici di voluminosi tomi e leggendo poi, integralmente, le sentenze che potevano essere attinenti al nostro caso. Oggi basta avere la disponibilità di un telefono o di un tablet per cercare una norma o una sentenza o depositare un atto. Questo magico strumento si è prestato però anche ad altro.

Mi riferisco all’utilizzo delle varie piattaforme social dove ci si imbatte in ‘collegli’ che nel tempo di una storia su Instagram sono in grado di rilasciare pareri su qualunque argomento, soprattutto se legato a fatti di cronaca nera. È davvero imbarazzante assistere a video in cui avvocati, uomini e donne, con fare ammiccante, seduti alla loro scrivania oppure in macchina sulla via che conduce al tribunale, dispensano consigli, spiegano sentenze, si propongono come paladini della giustizia.

Mi è capitato recentemente di leggere i commenti pubblicati sotto il post con il quale, un’avvocata nota sui social, comunicava di essere diventata cassazionista. Ebbene, tra gli innumerevoli mi hanno colpito i seguenti: “orgoglio d’Italia”, “onore e gloria a te”, “più che brava te lo meriti”, “quando si fanno le cose con passione i risultati arrivano”, “è tutto merito tuo”, “è l’oro che hai nella testa e nel cuore”. Inutile parlare dell’ovvio silenzio dell’interessata che si è guardata bene dal dire che l’iscrizione all’albo dei cassazionisti non accade per chissà quale merito se non quello di essere iscritti all’albo ordinario per un certo numero di anni.

Non sono giovane, e forse è questo il mio limite, ma lo sono stata, anche se in un’epoca diversa, eppure questi divulgatori di diritto, come si definiscono in tanti, mi fanno domandare cosa sia andato storto. Oggi alcuni comportamenti, che dovrebbero farci vergognare di noi stessi come avvocati, sono tollerati ed anzi esaltati, perché l’opinione pubblica offre un consenso spropositato a chi propone quello che definirei ‘fast law’. Stiamo assistendo ad un impoverimento culturale che, come contraccolpo, ha reso giuridicamente ‘colta’ l’utenza di quei divulgatori. Quanti di noi si sono sentiti dire che su internet avevano già trovato la risposta adatta al loro caso giudiziario?

Per fortuna poi c’è la nostra Camera Penale, isola felice in un panorama avvilito, dove ancora la professione è vissuta e svolta secondo quei canoni di probità e decoro che in tanti hanno dimenticato. E dove ancora l’ansia che accompagna la professione non è quella per i like dei followers, ma quella per le sorti dell’assistito perché, poco o tanto, la vita di un altro essere umano dipende da noi. E allora la mattina abbiamo il dovere di alzarci, lavarci, pettinarci, vestirci decorosamente e uscire di casa per accompagnare e condurre il nostro assistito verso il suo destino. E come per andare ad un battesimo o

ad un funerale indossiamo il nostro abito migliore, lo stesso faremo per accompagnare il nostro assistito in quella chiesa che è l'aula del tribunale dove l'imputato potrà risorgere o morire. E lo faremo indossando l'abito della probità, della dignità e del decoro perché quello è il nostro ruolo ed è così che deve essere svolto. E non importa se alla fine della giornata non avremo l'approvazione di migliaia di persone, perché avremo sempre quello della nostra coscienza.

# GIUSTIZIA

---

*Monica, Marco, Davide Usseglio*

---

## **Monica Usseglio**

Per mio padre, la parola 'giustizia', il suo significato e la sua ricerca costante si basavano nella sua ottica 'di essere avvocato', che si poteva poi diramare in tante sfaccettature diverse.

La privazione della libertà personale è sempre stata la molla che l'ha spinto ad intervenire immediatamente per "tirar fuori di galera il più presto possibile" l'assistito di turno.

Il suo concetto di rispetto della giustizia era strettamente correlato al rispetto per la dignità personale dell'essere umano ristretto in carcere.

Ricordo un episodio capitatomi parecchi anni fa, che ha coinvolto anche papà.

Io non mi occupo di penale, ma assistevo in una separazione giudiziale un signore, improvvisamente arrestato e ristretto nel carcere di Busto Arsizio, senza indumenti di cambio con sé e senza nessuno che potesse farglieli avere, a parte me.

Dopo tre o quattro tentativi senza successo, avanti ed indietro dal carcere con il borsone dei vestiti (una volta non era il giorno giusto, poi mancava il personale, poi ancora era successo qualcosa e avevano bloccato le consegne) ero francamente avvilita e mi sono sfogata con papà.

Ricordo benissimo la sua profonda irritazione perché il signore era stato sottoposto all'interrogatorio davanti al Giudice senza potersi mettere abiti puliti, praticamente con gli stessi vestiti e con la stessa biancheria intima che aveva addosso quando era stato portato in carcere.

Evidentemente, questa mancanza di rispetto per la cosiddetta 'giustizia giusta' e per la dignità della persona, già posta in situazione di estrema soggezione perché ristretta, si è scontrata con i valori di papà e con la sua idea di giustizia.

Infatti, dopo un paio d'ore mi ha detto che il giorno successivo aveva fissa-

to un colloquio con un cliente e che se volevo ritentare avrei potuto andare con lui carcere, naturalmente con il borsone appresso.

Arrivati, sono entrata da sola nella stanza delle consegne di borse e pacchi. Lui è rimasto in quella accanto a chiacchierare con gli agenti penitenziari, ironizzando e lamentandosi di quella figlia testona e garantista che gli era capitata.

Ogni tanto però buttava l'occhio all'interno della stanza, fingendo di brontolare per il tempo che gli stavo facendo perdere.

Inutile dire che in quell'occasione riuscivo a consegnare gli indumenti, con buona pace del mio cliente che finalmente poteva cambiarsi.

Ecco, riflettendo su mio padre e rispecchiandomi in lui e nei suoi valori, ho risentito quella sensazione di complicità silenziosa, tra noi due uniti contro l'ingiustizia, che mi rimarrà nel cuore per tutta la vita.

### **Marco Usseglio**

Alessandro Usseglio, come noto a chiunque lo abbia conosciuto, amava gli aforismi e le battute di spirito. Nel corso dei primi anni di pratica professionale, quando ero in sua compagnia, credo di essere stato testimone diretto di centinaia di episodi di tale genere. Mai, in nessun caso, è mai stato da lui travalicato il limite della goliardia, che a volte era salace, ma in nessun caso offensiva.

Posso affermarlo con certezza, perché era così anche quando eravamo soli e avrebbe quindi potuto tranquillamente sfogarsi. In questi casi la battuta di spirito lasciava magari il posto a considerazioni più agrodolci ma mai, ripeto, di contenuto offensivo.

Non si trattava del “porgi l'altra guancia” di ispirazione evangelica che, come noto a chiunque lo abbia conosciuto, era una dote che non gli apparteneva, ma – diceva lui – di rispetto per il mondo del diritto, in ordine al quale aveva peraltro una concezione olistica: ne facevano parte tutti coloro che permettevano al sistema di funzionare, a partire dell'ultimo funzionario del più sperduto ufficio giudiziario fino al presidente della Corte di Cassazione. Ognuno con un proprio ruolo, a volte minimo, a volte supremo, ma tutti ugualmente necessari e destinati a creare un insieme più grande della loro semplice somma; tutti, pertanto, da rispettare alla stessa maniera.

Nei primi tempi della professione mi ricordava spesso la classica frase che ogni praticante si è sentito dire (almeno) una volta: “anche a fare la coda per le fotocopie s'impara la professione”; poi, a fronte del mio sguardo sospeso tra

il perplesso e lo stralunato, per addolcire la pillola, declamava una delle tante citazioni tratte dalla sue letture giovanili (in questo caso di Cesare Pavese) e sostenute da una formidabile memoria: “l'ignorante non si conosce dal lavoro che fa, ma da come lo fa”, che lui si divertiva a parafrasare in “un cretino può anche diventare Presidente della Repubblica, ma resterà un Cretino (anche se con la “C” maiuscola)!”.

Il rispetto per la professione, diceva, impone umiltà, essere consapevoli che ogni traguardo non è tale, ma solo un gradino per il passaggio successivo, accettare gli errori come parte inevitabile ma anche fondamentale del percorso. Una frase mi ha sempre colpito: non esistono scorciatoie o meglio, ci sono ma non portano mai molto lontano; apprendere la professione è come un lento processo osmotico, che richiede tempo e disponibilità ad essere compenetrato dall'esterno, ad assorbire con pazienza quello che il mondo che ti circonda è disposto ad offrire, nel bene ma anche nel male.

Con il trascorrere del tempo ho capito che questo insegnamento ha valore più generale: sostituendo al termine ‘professione’ la parola ‘vita’ il risultato non solo non cambia, ma addirittura migliora: condurre la propria esistenza e rapportarsi con il mondo circostante con garbo, rispetto e – perché no? – con un sorriso sulle labbra che serva a non dar troppo rilievo a se stessi e a mettere a proprio agio gli altri permette di affrontare in modo più leggero l'infinito mistero che è la nostra vita.

### **Davide Usseglio**

Mi è stato chiesto di scrivere un testo che avesse per oggetto un aneddoto su mio padre e che riguardasse il termine ‘giustizia’.

Beh, diciamo che in ambito lavorativo, ma ancor di più nella vita di tutti i giorni, mio padre mi ha insegnato col suo esempio ad essere giusto, anche mettendo in discussione le proprie convinzioni.

E non l'ha insegnato solo a me ed ai miei fratelli, mi piace pensare che l'abbia insegnato (lui avrebbe rispettosamente detto “rimembrato a se stesso”) anche a qualche Magistrato.

Ricordo quanto fossi orgoglioso quelle volte che con un'arringa declamata col suo stile inimitabile, condita da qualche battuta, riusciva a far allineare il Giudice (alle volte anche i Pubblici Ministeri) alla propria visione dei fatti o più ancora di un concetto giuridico.

In particolare ricordo una vicenda, non esattamente l'emblema della lotta contro le ingiustizie del Sistema, ma forse rappresentativa del modo che ave-

va mio padre di intendere la Giustizia.

Era un procedimento penale per lesioni a seguito di infortunio sul lavoro.

Mio padre assisteva il datore di lavoro della persona offesa.

Secondo il suo parere, il concetto di prevedibilità dell'evento viene applicato in modo errato: spesso si è condannati "perché l'evento viene ritenuto prevedibile unicamente dal momento che si è verificato".

L'Avv. Usseglio, con il suo ragionamento, in quell'occasione, è riuscito a portare il Giudice a riflettere sull'applicazione di quel particolare principio, arrivando alla conclusione che l'imputato avesse realmente "messo in atto tutte le precauzioni necessarie" e che quindi dovesse essere mandato assolto.

Ecco, per quanto insignificante dal punto di vista dei massimi sistemi del diritto, questo episodio mi pare esemplificativo di cosa mio padre intendesse per Giustizia.

# IMPUTATO

---

*Gioacchino Caianiello*

---

Imputato è colui che è stato incriminato e deve affrontare un processo penale. Questo periodo, che definisce in modo essenziale il sostantivo 'imputato', è così scarno quanto provocatorio per chi, ahimè, assume tale ruolo. Non credo interessi ai più il destino dell'imputato alla fine del suo percorso processuale, ma oggettivamente credo sia pruriginoso o perlomeno stimoli curiosità sapere o immaginare cosa si prova a vivere questa esperienza. Il sottoscritto ha vissuto più volte, con alterne vicende e in condizioni diverse, il ruolo dell'imputato, e mi cimenterò nel descrivere esperienze personali e perché no anche quelle dedotte da altri, cercando di far emergere quello che al di là dei documenti, degli atti giudiziari, dei confronti, degli incontri, delle attese fa emergere la natura dell'essere umano nelle sue più profonde sfaccettature evidenziando nell'immediatezza dell'imputato le modalità reattive dei singoli. Le modalità con cui si assume il ruolo d'imputato sono diverse: vi si può accedere direttamente tramite una visita all'alba con annessa perquisizione della polizia giudiziaria che ti strappa dalle braccia di Morfeo e dai tuoi affetti, invadendo la tua privacy e consentendoti una telefonata al tuo legale di fiducia restando indagato. La fase preliminare per assurgere al ruolo di imputato è quello di essere indagato. Da indagato, il Magistrato non ravvede la necessità di restrizione della libertà, si può vivere in attesa di una archiviazione del procedimento o di assurgere previo un rinvio a giudizio al ruolo di imputato. Nei vari casi, vivere il ruolo di indagato/imputato ha varie condizioni di attuazione, pur vivendo il viatico Virgiliano "Io era tra color che son sospesi", resta in base alla gravità delle accuse il fatto di poter vivere a piede libero o essere tradotto in una qualche patria galera. Situazioni differenti, ma che fanno emergere alcune considerazioni: a piede libero si può subire la pressione mediatica e di tensione nella quotidianità dei rapporti sociali, ma se si vive la carcerazione preventiva si apre il mondo totalmente diverso dell'esperienza carceraria. Il Carcere è il tentativo e il perseguimento dell'annullamento, non solo fisico, della Persona; l'impatto non lascia indenne nes-

suno sotto il profilo psicologico, tant'è che purtroppo anche se in modo minoritario si verificano casi di gesti estremi. L'ambiente carcerario, la pressione mediatica, la pressione giudiziaria, la perdita del contatto con gli affetti, l'annullamento dell'autonomia sono pesi che l'imputato può affrontare solo grazie alla propria forza interiore. L'assistenza dell'Avvocato è fondamentale visto che, in primis, svolge o deve necessariamente cogliere e gestire anche il malessere personale del suo assistito oltre agli aspetti legali, sostenendolo nei confronti e nelle varie tappe con i Pubblici Ministeri ed infine con il Giudice.

L'imputato vive in modo costante la precarietà della sua condizione e anela assumere il ruolo del sommo Poeta quando Virgilio a Catone Uticense declamò "or ti piaccia gradir la sua venuta, libertà va' cercando, ch'è sì cara, come sà chi per lei vita rifiuta". La libertà dal male, intrinseca e strettamente vissuta nella condizione umana tanto più in quella dell'imputato, è una condizione soggettiva anche a fronte della lunghezza dei tempi giudiziari, è la tutela della salute, della sopravvivenza fisica e psichica. Vivere le condizioni di restrizione da imputato non impedisce di assistere alle sofferenze di chi da imputato o da condannato vive la condizione carceraria. Le reazioni, come detto, sono soggettive e non tutti hanno la forza interiore alla reazione e alla sopravvivenza. Un contributo importante può provenire anche dalla Fede religiosa, sia che si viva a piede libero o ancor di più da ristretto il ruolo d'imputato. Guardarsi 'dentro' e saper ammettere le proprie eventuali responsabilità libera dal peccato e avvicina ancor di più al proprio Dio. Il confronto giudiziario è un altro momento indelebile, che pone l'imputato non solo al cospetto del Pubblico Ministero, al legale e al Giudice, ma in primis di fronte a se stesso e alla scelta di condotta da perseguire, solo dopo aver scelto come accingersi alla tutela del proprio futuro. Sussistere ai propri polsi ammanettati è una condizione impropria, di umiliazione prevaricatrice e di inutile protervia umana, viverlo è stato un atto di redenzione interna sperando che sconfiggendo l'ipocrisia della sicurezza venisse scoraggiato verso gli imputati/detenuti. "Nemo tenetur edere contra se", non vi è obbligo di testimoniare contro se stesso, è un'opportunità di cui tanti si avvalgono. Io, confortato dalla mia coscienza e dal mio legale, invitato a rendere dichiarazioni ho cercato di essere sempre più aderente alla realtà dei fatti, scevro dal cercare giustificazioni alle mie condotte, ma di ristabilire una verità processuale che favorisse l'applicazione della giustizia tramite la sentenza che avrebbe promulgato il Giudice. L'imputato ahimè resta imputato a vita, indipendentemente dall'esito processuale, poiché il vissuto, la condanna preventiva sociale non potrà, perlopiù, mai sovvertire l'ipocrisia umana, che nel divenire dei rap-

porti fra le persone erge cinicamente l'inconciliabilità, negando di fatto la sopravvivenza dell'imputato *sine die*. In conclusione, a latere dell'esperienza personale, credo che, se il Diritto nasce per normare e regolamentare il comportamento dei più all'interno di una stessa società, garantendo equità, sorge spontaneo chiedersi quando e quanto la macchina giudiziaria abbia perso aderenza con la realtà, trasformandosi in un marchingegno ciclopico, lentissimo nel suo dipanarsi attraverso meandri burocratici complicati ed estremamente rigido nelle sue competenze decisionali.

I tempi giudiziari non tengono conto dei tempi reali e dell'impatto che alcune decisioni hanno sulla vita dell'imputato. In materia di giustizia il vero problema non è quello di fare riforme epocali, ma di far emergere la distinzione dei ruoli con l'annessa cultura della prova, che viene vilipesa da una visione odierna della Giustizia non già come servizio al cittadino, ma come un addestramento di un potere che funge da ammortizzatore sociale, scadendo in una supplenza di altri poteri dello Stato incapaci di svolgere il proprio ruolo. Tutto ciò fa emergere il senso civico di invocare e auspicare un potere politico legislativo vero e non di comparse. Concludo, allietando con un'opera di Eduardo De Filippo, che in una poesia composta ai tempi dell'epidemia del colera a Napoli declamò così:

L'imputato

"Cara còzzeca, tu staie inguaiate"

decette' o Magistrato, "o fatt'è chisto, ccà nun te salva manco Giesù Cristo; o l'ergastolo, o fucilata.

qui ci sono le prove, figlia mia...

tu hai portato il becillo del colera...

La tua presenza è una presenza nera: 'a gente more all'erta miez'a via.

che' dici a tua discolpa?". "Ecco vedete... affunn' 'o mare 'a cozzecca s'ar-rangia", dicette l'imputata, "e lo sapete....

là sotto, preside', para l'inferno! Chello c'arriva a' cozzeca se mangia: si arriva mmerda, arriva dall'esterno!"

Eduardo De Filippo, *L'imputato*, in "L'Unità", 30 luglio 1996, p. 9

# INGIUSTIZIE

---

*Lara Paladino, Roberto Donetti*

---

Quotidianamente ogni avvocato penalista ha a che fare con le più disparate tipologie di ingiustizie che attanagliano il sistema giudiziario italiano. Quotidianamente ogni avvocato penalista lotta nelle aule giudiziarie, nelle stanze della Procura, nelle caserme delle Forze dell'Ordine e nel proprio studio affinché le ingiustizie non si verifichino più.

Molto spesso le ingiustizie, nonostante i nostri continui e costanti sforzi affinché non si verifichino, continuano purtroppo ad avvenire. Le ingiustizie giudiziarie a cui spesso assistiamo noi avvocati ci toccano nel profondo, non solo come professionisti del Diritto, ma anche come persone. Sono ferite aperte nel tessuto della nostra società, che minano la fiducia nelle istituzioni e nel concetto stesso di giustizia.

Tuttavia, nel momento in cui anche una sola ingiustizia verrà eliminata, facendo trionfare quindi la giustizia, ne sarà valsa la pena ripagando le sconfitte e le ingiustizie alle quali non è stato possibile porre rimedio, anche se solamente in piccola parte.

Per questa ragione l'avvocato non può essere né un puro logico né uno scettico, ma innanzitutto deve essere una persona che faccia il suo lavoro con il cuore: una persona altruista, una persona che sappia comprendere le persone, assumendo su di sé i loro dolori e sentire come suoi i loro tormenti, le loro paure e le loro pene.

L'avvocatura, dunque, è una professione di comprensione e di dedizione.

La mia esperienza di avvocato penalista mi mette di fronte a svariate tipologie di ingiustizie alle quali assisto pressoché quotidianamente nelle aule del tribunale, nelle stanze delle Procure e nelle caserme delle Forze dell'Ordine:

- indagini frettolose, superficiali, effettuate senza lo scopo di perseguire la verità, ma soltanto al fine di trovare il prima possibile un colpevole;
- la circostanza che in fase di indagini preliminari il difensore non ha sostanzialmente alcun potere di compiere indagini a discarico del proprio

- assistito, se non la recente introduzione delle indagini difensive, spesso neppure valutate dalla Pubblica Accusa, con la conseguenza che anche un soggetto innocente sarà costretto a subire necessariamente l'onta di un processo penale, in alcuni casi mediatico;
- l'utilizzo delle misure cautelari personali non per prevenire le esigenze cautelari tassativamente indicate all'art. 274 c.p.p., quanto piuttosto come strumento per ottenere una confessione;
- la supponenza e il senso di superiorità di alcuni magistrati che per partito preso decidono di non interloquire con i difensori, ritenendo superfluo e fastidioso un confronto con l'avvocato;
- lo svilimento del ruolo difensore nelle aule giudiziarie che talvolta viene considerato un intralcio per l'esercizio della giustizia, al punto da poter fare a meno della sua presenza, ovvero il non ritirarsi in camera di consiglio per verificare le doglianze difensive espresse in una discussione finale articolata e leggere immediatamente il dispositivo già preparato prima delle conclusioni finali;
- i pregiudizi inconsci dei Giudici che spesso sono appiattiti alla ricostruzione della Pubblica Accusa in maniera acritica, mentre sono prevenuti e diffidenti a fronte delle ricostruzioni alternative lecite fornite dalla difesa e dalle prove introdotte nel giudizio a discarico dell'imputato, così minando alla radice i principi di imparzialità e terzietà del Giudice;
- il travisamento e la manipolazione delle prove nonché la persecuzione politica che trasformano la giustizia in uno strumento di oppressione;
- l'accesso alla giustizia il quale è spesso negato a chi non ha mezzi per difendersi adeguatamente: nell'ipotesi di nomina di un perito è impossibile reperire un consulente di parte che assuma l'incarico per conto di un assistito col Patrocinio a Spese dello Stato;
- l'ulteriore svilimento del ruolo del difensore anche in Corte d'Appello allorché, nonostante la richiesta di discussione orale, non venga consentito allo stesso di esporre le motivazioni del proprio atto di appello per più di pochi minuti;
- i tempi spesso biblici che il difensore deve attendere, prima per ottenere il decreto di liquidazione dei propri compensi allorché trattasi di assistito ammesso al Patrocinio a spese dello Stato ovvero assistito d'ufficio, e successivamente per poter emettere fattura ed essere pagato, spesso con importi irrispettosi della dignità professionale di ogni individuo;
- il mancato riconoscimento di un indennizzo per l'ingiusta detenzione subita da un imputato per un errore di valutazione o superficialità com-

messo dal Giudice il quale viene però tramutato in una colpa dell'assistito per essersi avvalso del sacrosanto diritto di non rispondere all'interrogatorio di garanzia poiché in poche ore il difensore non ha avuto il tempo per studiare numerosi faldoni di indagini durate anni interi;

- la frustrazione per la mancata attuazione delle finalità rieducative a cui, per previsione costituzionale, deve tendere la misura detentiva in carcere;
- la trasformazione del ruolo del difensore in quello di un informatico per poter effettuare i depositi sul portale depositi degli atti penali.

Come avvocato penalista credo che ogni ingiustizia, anche la più piccola, sia una ferita per l'intera società e, pertanto, credo che sia nostro dovere, come avvocati, fare tutto il possibile per sanare queste ferite e costruire un mondo più giusto, auspicando la totale eliminazione delle ingiustizie giudiziarie.

Non credete agli avvocati allorquando, nei momenti di sconforto, vi dicono che al mondo non c'è giustizia. In fondo al loro cuore sono convinti che è vero il contrario, che deve per forza essere vero il contrario: gli avvocati, in fondo, fanno, dalla loro quotidiana esperienza delle miserie umane, che tutti gli afflitti sperano nella giustizia, che tutti ne sono assetati e che tutti vedono nella toga il simbolo di questa speranza.

Per questo amiamo la nostra toga e ogni singolo giorno nei tribunali lottiamo con tutti noi stessi affinché i valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica vengano riconosciuti, tutelati e applicati per prevenire le ingiustizie.

Concludo la mia riflessione con una massima di Platone: "Il capolavoro dell'ingiustizia è di sembrare giusta senza esserlo".

*Lara Paladino*

Riflettendo sul tema delle ingiustizie, la prima osservazione che mi sento di muovere è che nel nostro codice di rito il termine 'ingiusto', nelle sue diverse declinazioni, è utilizzato assai di rado e quasi esclusivamente in relazione all'istituto dell'"ingiusta detenzione".

In relazione a tale problematica, anche la nostra Camera Penale ha da sempre manifestato una particolare sensibilità, specialmente perché evidenzia numeri decisamente preoccupanti, attestandosi su una media di circa 1.000 casi ogni anno negli ultimi tre decenni.

Una simile aberrazione, per quanto possa considerarsi in un certo senso patologica poiché la giustizia è pur sempre amministrata dall'essere umano che per sua natura è fallace, richiede nondimeno un'attenzione ed un monitoraggio costante da parte dell'Avvocatura ed una altrettanto costante ricerca di soluzioni. In questo senso, la prossima riforma dell'ordinamento giudiziario per la separazione delle carriere fra magistratura requirente e giudicante potrebbe forse rivelarsi una prima risposta utile per porre un freno a quell'inevitabile tendenza dei Gip ad applicare le misure cautelari facendo proprie, non sempre con il dovuto vaglio critico, le tesi investigative e le richieste avanzate dai Pubblici Ministeri. Tendenza che si riscontra, come certamente a tutti noi è ben noto, anche nella fase dell'udienza preliminare laddove, nonostante la recente riforma introdotta al terzo comma dell'art. 425 c.p.p. dalla Legge Cartabia, le sentenze di non luogo a procedere rimangono isolate eccezioni.

Nell'impossibilità o nella libera e del tutto legittima scelta di non accedere al rito abbreviato in sede di udienza preliminare, il decreto di rinvio a giudizio, che a differenza di una sentenza di non luogo a procedere continua a non necessitare di una reale motivazione, risolvendosi la prognosi di una "ragionevole previsione di condanna" a poco più di una clausola di stile, determina l'avvio di un processo destinato a concludersi, secondo la statistica nella quasi la metà dei casi, con una sentenza di assoluzione.

Processo che esso stesso viene allora percepito dall'imputato come una sorta di ingiustizia, giacché gli è costato profusione di tempo, di energie e di denaro per pervenire ad un proscioglimento che, ove il presupposto normativo della "ragionevole previsione di condanna" fosse stato oggetto di una valutazione reale, ponderata ed effettiva in sede di udienza preliminare, egli avrebbe probabilmente potuto conseguire con largo anticipo.

Per quanto poi attiene alla fase esecutiva della pena, non si può tacere delle condizioni in cui versano quasi tutte le carceri italiane, a partire dal sovraffollamento sino alla cronica carenza del personale sanitario e di quello che dovrebbe accompagnare il condannato nel suo percorso di rieducazione. Tutti aspetti che si risolvono in una sostanziale ingiustizia, andando ad aggravare oltremodo la pena detentiva in espiazione poiché incidono in maniera negativa sui pochi e già limitati diritti di cui possono godere i detenuti.

Parimenti ingiusta appare la condizione dei cosiddetti 'liberi sospesi', specialmente per quanto riguarda il Tribunale di Sorveglianza di Milano, presso il quale, come a tutti noi è ben noto, fra il deposito dell'istanza per la concessione di una delle misure alternative alla detenzione e la conseguente decisio-

# LIBERTÀ

---

*Michela Ghiso*

---

Riflettere sul significato della Libertà nella nostra professione significa andare all'essenza stessa del nostro lavoro e della nostra libertà personale.

Ogni qualvolta mi sono trovata a illustrare agli studenti, che ho incontrato con il progetto scuola di UCPI, perché il diritto penale tocca anche la loro vita, nonostante statisticamente riguardi solo una percentuale minima della popolazione, ho spiegato loro che le sanzioni penali vanno a incidere sulla libertà del cittadino, che con le pene lo Stato si arroga il diritto di privarci della nostra libertà; il limite di questo potere deve essere ben definito e interessa non solo chi è direttamente coinvolto nel procedimento penale, ma tutti noi. Ecco perché il diritto penale rappresenta il fulcro dello Stato di diritto, la soglia invalicabile.

Nello stato sociale di diritto, il sistema penale non ha soltanto il compito di tutelare i nostri diritti fondamentali dalle altrui aggressioni, ma anche quello di contenere le limitazioni degli stessi diritti fondamentali da parte dell'esercizio del potere pubblico di punizione. E quale diritto fondamentale necessita più di tutela, oltre la vita stessa, se non la libertà nelle sue varie declinazioni, a partire dalla libertà di movimento. La libertà è ciò che di più sacro appartiene all'individuo, ciò che fa di un suddito un cittadino, rappresenta la nostra dignità.

Su questo punto non posso non condividere le riflessioni del Prof. Sergio Moccia, professore emerito di Diritto penale presso l'Università Federico II di Napoli: "Non va dimenticato che il diritto è politica. Nell'ordinamento giuridico vengono formalizzate le scelte della politica. Altro è l'uso politico del diritto. Nei rapporti di diritto penale si misura, infatti, con precisione millimetrica il livello qualitativo della tutela di libertà e personalità individuale in una determinata compagine statuale, in un particolare momento storico. Se, in uno stato sociale di diritto, l'ordinamento penale non si fonda su assunti irrazionali di tipo fideistico, ma nasce dall'esigenza di consentire una pacifica coesistenza tra i consociati, intesi anche come titolari di diritti

ne passano in media almeno quattro anni. Nel frattempo, al soggetto entrato in questa sorta di limbo resta preclusa la possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo di un documento valido per l'espatrio. Ora, se da una parte la limitazione di muoversi liberamente per il condannato che debba saldare il proprio debito con la giustizia è del tutto legittima, dall'altra parte e soprattutto laddove la pena da eseguire in un regime alternativo sia di entità modesta, a causa delle tempistiche eccessive del procedimento di sorveglianza si verifica spesso una per certi versi illegittima e conseguentemente ingiusta dilatazione degli effetti della condanna, poiché il diritto alla libera circolazione del malcapitato viene compresso per un tempo ben superiore a quello strettamente necessario all'esecuzione della pena.

Infine, non può tacersi come una lunga serie di ingiustizie sia frutto di un esercizio distorto del diritto di cronaca che produce colpevoli ancora prima della celebrazione del processo, in totale spregio alla presunzione di innocenza e spesso invocando pene esemplari con la conseguenza che, ove tale previsione non venga rispettata nelle aule di giustizia, la sentenza viene considerata frutto di un errore, se non addirittura di incapacità o di dolo dei giudici, e vengono scagliati strali non solo nei confronti dei magistrati che l'hanno pronunciata ma, come purtroppo ci è ben noto, anche verso noi avvocati, che sempre più spesso siamo ingiustamente additati come i difensori del reato piuttosto che dei diritti dei nostri assistiti.

A conclusione di queste brevi considerazioni, non posso che esprimere le mie più sincere congratulazioni alla Camera Penale di Busto Arsizio per l'impegno profuso in questi primi trent'anni, specialmente a tutela del diritto di difesa in ogni sua manifestazione e del fondamentale ruolo del difensore ed augurare a tutti noi che l'attività della nostra associazione prosegua a lungo nel solco sinora tracciato.

*Roberto Donetti*

fondamentali, ciò significa che non tutte le scelte di politica criminale sono legittime, bensì solo quelle derivate con coerenza dalle opzioni fondamentali, di tipo normativo, sovente previste nelle Costituzioni.

Ed infatti, man mano che la tutela dei diritti dell'uomo si impone come processo storico, i limiti a questi apponibili, in uno stato sociale di diritto, vanno delineati con estremo rigore (...).

Ecco perché in democrazia si pretende un sistema penale che, in rapporto alla definizione dei presupposti per la sua applicazione, (...) dedichi una particolare attenzione al rispetto dei principi fondamentali: ogni deviazione da questi rappresenta, in termini politici, un ritrarsi della stessa democrazia”<sup>1</sup>.

Ai ragazzi si cerca di far comprendere il concetto in modo meno sofisticato, ma in genere il messaggio viene colto, soprattutto dopo aver visionato le immagini delle nostre carceri.

La libertà personale è inviolabile, spieghiamo loro leggendo l'art. 13 della nostra Costituzione e la sua limitazione può essere disposta per gravi fatti e secondo procedure rigide e noi siamo lì a vigilare affinché questi limiti non siano superati, soprattutto là dove sarebbe più facile e istintivo farlo, perché il reato contestato è odioso o perché l'imputato è privo di tutele sociali e della sua sorte nessuno si preoccupa.

Diciamo loro che noi siamo le “sentinelle della legalità accanto agli ultimi”.

Riusciamo veramente ad esserlo? Ci proviamo e ci addestriamo a farlo.

Questa nostra funzione di guardiani delle libertà personali noi l'abbiamo ben presente, cerchiamo di farla con coscienza e ce la ribadiamo e ricordiamo ad ogni congresso, ad ogni convegno, a ogni incontro come se fosse un faro, una luce per il nostro modo di essere avvocati. Perché poi vediamo cosa significa per i nostri assistiti essere privati della libertà: avere il baratro davanti agli occhi, perdere la speranza.

Lo vediamo, quando in attesa di processo sono divorati dall'angoscia dell'incertezza del loro futuro, quando ormai condannati vedono la vita andare avanti senza di loro: i loro figli e i loro compagni legarsi ad altri uomini, ad altre donne, quando ci confidano che non ce la fanno più perché qualche altro detenuto ha dato fuori di matto o perché in carcere nulla funziona, non sono riusciti a parlare con il Sert, con lo psicologo, con il medico, non riescono a lavorare. Lo sentiamo quando ci raccontano come hanno dovuto soc-

<sup>1</sup> Sergio Moccia, *Qualche riflessione sui rapporti fra sistema penale e democrazia*, in “Penale Diritto e Procedura”, 12 febbraio 2024, 8 pp.

correre un compagno di cella che ha tentato di impiccarsi perché ha avuto la conferma di una condanna all'ergastolo: fine pena mai. Ed è questo che ci dà la ragione e la motivazione del nostro impegno nelle aule di giustizia e nella nostra associazione: è il rapporto con il nostro assistito, è il pathos che corre fra il difensore e il difeso, è la condivisione umana, non già del reato o delle ragioni che lo sorreggono, ma del dolore che la privazione della libertà comporta.

Ed è questa condivisione, il senso del dovere, la consapevolezza e la responsabilità del nostro ruolo che ci rendono liberi nella nostra professione: ci danno la libertà e la forza di fare scelte anche quando non sono gradite, di resistere alla pressione di un sistema che vuole un avvocato collaborante nell'interesse della giustizia (ma la giustizia a favore di chi?), di portare avanti le battaglie comuni sottraendo tempo alla professione, agli affetti, all'ozio.

Assistere chi è accusato non è comodo, spesso è socialmente stigmatizzato, però ci consente di essere liberi, liberi di agire senza adeguarsi alle aspettative di chi ci vorrebbe più accomodanti perché abbiamo ben presente qual è il prezzo che si paga per una difesa addomesticata. Ed è un prezzo che viene pagato non solo dal nostro assistito, ma dalla stessa democrazia.

Sono pertanto convinta che essere avvocati penalisti significa ogni giorno difendere i diritti dei nostri assistiti, i loro interessi, far emergere le loro verità, vigilare sul rispetto delle forme e delle procedure, condividere le umane sofferenze di chi rappresentiamo, ma non è solo questo. Abbiamo un compito ancora più essenziale e socialmente rilevante che quello di tutelare la libertà individuale di tutti i cittadini: il compito di garantire la democrazia.

Devo dire che questa convinzione l'ho appresa molto bene grazie alla nostra Camera Penale: grazie a tutti i Presidenti che si sono susseguiti da quando ne faccio parte e che con alto senso del proprio ruolo hanno sempre trasmesso a noi iscritti i valori della nostra associazione e l'orgoglio di rappresentarla; grazie ai Congressi di UCPI, alle inaugurazioni degli anni giudiziari, agli open day dove la politica dell'Unione è sempre stata illustrata con passione; grazie ai format del Progetto Scuola che ci costringe a ragionamenti chiari e lineari da poter diffondere fuori dalle aule giudiziarie e ai non addetti ai lavori; grazie alla formazione della Scuola Territoriale che ci consente di avere un contatto diretto con chi queste battaglie le porta avanti a livello nazionale; grazie all'osservatorio carcere, che più di ogni altro osservatorio ha ben presente quale valore ha la libertà e grazie a tutti i colleghi con cui condivido l'appartenenza alla nostra Camera Penale.

Per tutto ciò io mi sento libera.

# PENALISTA

---

*Alberto Arrigoni*

---

Siamo Avvocati penalisti e difendiamo. Abbiamo un grande privilegio che è quello di poter indossare la toga ogni mattina e difendere la libertà.

Diceva un famoso Pubblico Ministero ai suoi colleghi che il Pubblico Ministero è un dispensatore di dolori.

Noi Penalisti siamo, invece, dei lenitori di dolori.

“Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. L’avvocato non può essere un puro logico, né un ironico scettico, l’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere su di sé i loro dolori e sentire come sue le loro ambascie” Piero Calamandrei.

L’Avvocato è la sentinella dei diritti, è colui che garantisce con la sua presenza che il processo si svolga secondo le regole, affinché il Giudice addivena ad una decisione che sia giusta e aderente alle risultanze processuali.

La funzione sociale che l’Avvocato è chiamato a svolgere gli impone di impegnarsi, anche al di fuori del processo, per l’affermazione e la tutela dei diritti.

Gli Avvocati penalisti non possono esimersi dal far sentire la loro voce di garanti della libertà e dei diritti primari riconosciuti dalla Costituzione a tutti gli esseri umani, nel momento in cui tali diritti siano messi in discussione o siano in pericolo.

Il 14/02/1982 nasceva l’Unione delle Camere Penali Italiane.

Un gruppo di Avvocati penalisti dava vita ad una associazione politico-culturale per affrontare finalmente insieme – e non più solo nella militanza professionale – il tema della libertà del Difensore e della forza delle sue prerogative.

Di lì a qualche anno, sulla spinta di una nuova cultura democratica, il Legislatore avrebbe adottato il Codice accusatorio e gli Avvocati penalisti sarebbero stati protagonisti del lungo percorso che avrebbe portato all’approvazione dell’art. 111 della Costituzione.

Finalmente l’Avvocatura penale diventava anche un soggetto politico, fondamentale per l’affermazione dei principi del giusto processo e punto di riferimento imprescindibile per chiunque voglia contribuire ad affermare i principi del diritto penale liberale e combattere contro ogni forma di giustizialismo.

Anche questa è la funzione sociale dell’Avvocato penalista, che non lotta mai per interessi propri, ma sempre nell’interesse del cittadino e a tutela di un diritto costituzionale, primi fra tutti il diritto di difesa e la presunzione di non colpevolezza fino alla irrevocabilità della sentenza di condanna.

Non posso esimermi, in conclusione, dal citare due fulgidi esempi di Avvocati Penalisti: Serafino Famà, barbaramente assassinato per non essersi piegato ai *diktat* della criminalità organizzata ed aver difeso fieramente la propria funzione difensiva, ed Ettore Randazzo, grandissimo Presidente dell’UCPI, del quale vorrei citare un passaggio del suo intervento difensivo nel processo a carico degli assassini di Serafino Famà:

“Difendo Serafino Famà, e quindi la Toga dell’avvocato, il diritto di Difesa, la Libertà di difendere [...] e i loro tutori, appunto, la Camera Penale e l’Ordine Forense: sono “clienti” straordinari, che non sono stati sfiorati dalla gravissima intimidazione. Che anzi in essa hanno trovato una nuova linfa per esaltare le proprie funzioni e i propri valori, invincibili e immortali. Che soffrono la perdita di un difensore eccellente, di un combattente irriducibile, di un uomo vero.

Di un Avvocato. Ucciso per una logica distorta e balorda, prima ancora che crudele e perversa. Ad opera di chi ha poi dovuto ricorrere ad altri avvocati, augurandosi di trovarli altrettanto liberi, coraggiosi, fieri, intemerati. Ché queste sono le qualità che hanno richiesto ai loro difensori, e che ne garantiscono la professionalità”.

# PERSONA OFFESA

---

*Elisa Colombo*

---

L'art. 90 c.p.p. definisce la persona offesa come “il soggetto titolare del bene giuridico leso dalla violazione della norma giuridica che lo tutela”.

Ma andando oltre la pura definizione codicistica ci si chiede chi sia nella prassi la persona offesa e quale sia effettivamente il suo ruolo all'interno del 'sistema giustizia'.

Nella mitologia la vittima di un reato è un elemento centrale che rappresenta il punto di partenza per la giustizia, la vendetta ed il ripristino dell'ordine cosmico.

Nella realtà odierna invece spesso quando si parla di giustizia si è soliti affermare “la vittima del reato, questa dimenticata”, soprattutto con riferimento alle vittime di reati che creano il maggior allarme sociale.

La dottrina, infatti, da tempo sollecita il legislatore nazionale a ridefinire concretamente il ruolo della persona offesa nel reato.

Ma nella prassi?

La persona offesa, a seconda della fase processuale in cui ci si trova, ha ruoli e funzioni diverse. Nella fase delle indagini preliminari ha un ruolo centrale quale titolare del diritto alla querela per tutti quei reati, ormai la maggior parte, per cui non si procede d'ufficio; può sollecitare l'esercizio dell'azione penale; può partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili; può presentare memorie.

Poi però questo ruolo via via viene meno sino ad arrivare al cuore del procedimento penale, ovvero il processo, ove la persona offesa ha un ruolo solo se decide di costituirsi parte civile.

La persona offesa diviene quindi 'parte processuale' solo se esercita il proprio diritto a richiedere un risarcimento per il danno da reato, ma non dovrebbe

avere un ruolo processuale solo ed esclusivamente in funzione della sua 'necessità ad essere risarcita' in quanto questa circostanza si potrebbe tranquillamente demandare al giudice civile all'esito del procedimento penale.

La persona offesa, invece, ha la necessità di essere processualmente tutelata. Ora è pur vero che detto ruolo è demandato all'accusa, ma nella realtà spesso non è così.

Infatti spesso la Procura inquirente, a seguito della presentazione della denuncia-querela, non svolge alcun tipo di attività d'indagine limitandosi, ormai nella maggior parte dei casi, a formulare richiesta di archiviazione con le più bizzarre motivazioni in fatto ed in diritto al fine di 'coprire' la sua inerzia investigativa.

In questi casi, ormai la maggior parte, la persona offesa che ha esercitato un proprio diritto senza fini pretestuosi o calunniatori si sente come uno 'slogan' quando serve, ovvero quando, dopo crimini violenti come i femminicidi, in piazza si urla “denunciate!”.

Forse si dovrebbe ripensare ad un sistema in cui la 'vera' vittima del reato, non quella che strumentalizza la giustizia per altri fini, sia messa al centro del procedimento penale.

La riforma Cartabia nel 2023 ha introdotto la così detta 'giustizia riparativa' basata sull'ascolto e sul riconoscimento dell'altro, il cui scopo non è quello di punire l'autore del reato, ma piuttosto risanare quel legame con la società che si è spezzato mettendo sia vittima che aggressore a confronto al fine di promuovere la riparazione dei danni causati da un reato e a favorire il reinserimento sociale dell'autore del reato.

La giustizia riparativa mette, quindi, la vittima al centro del processo offrendo così un'alternativa alla punizione tradizionale.

Ma questa può essere considerata una valida soluzione al problema in un sistema ove si invoca sempre e comunque l'ergastolo o ove la giustizia viene soppesata al numero di anni inflitti con la sentenza di condanna?

# PERSUASIONE

---

*Fausto Moscatelli*

---

La persuasione è l'arte di modificare l'atteggiamento o il comportamento altrui attraverso uno scambio di messaggi. La persuasione forense è l'arte di guidare con le cadenze del Codice di procedura penale la mente del giudice verso una verità prevalente, rappresentando l'innocenza come evidenza, utilizzando la parola come prova e le prove come argomenti.

La persuasione è uno degli strumenti più antichi e potenti nella comunicazione umana. Nelle società moderne, la persuasione permea ogni ambito: dalla politica al marketing, dai media ai social network.

Nel mondo commerciale, la persuasione è attuata principalmente tramite lo strumento della pubblicità: ogni messaggio promozionale è finalizzato ad influenzare il comportamento d'acquisto del consumatore, facendo leva con tecniche retoriche e storytelling su emozioni, bisogni e desideri.

Nel contesto politico, la persuasione assume un ruolo ancora più delicato: la retorica politica mira a creare consenso, orientare l'opinione pubblica, influenzare scelte collettive.

Sul piano sociale, la persuasione si manifesta nei micro-comportamenti quotidiani, dove l'uno cerca di convincere l'altro della bontà di una scelta o dell'utilità di un'azione o di fargli cambiare idea, esercitando un'arte sottile, spesso inconsapevole, ma decisiva.

## **Dalla retorica alla prova: la persuasione giudiziaria**

In ambito giudiziario, e in particolare nel processo penale, la persuasione assume l'obiettivo di convincere un giudice – persona preparata, esperta, e vincolata a criteri di razionalità giuridica – della verità e giustizia della propria tesi.

L'avvocato penalista ha un ruolo contemporaneamente tecnico e retorico: deve dosare norme, procedura, giurisprudenza, ma anche saper narrare una

storia, costruire un ragionamento, confutare quello altrui, far emergere dubbi e alternative egualmente plausibili o addirittura prevalenti.

Nel processo penale, la posta in gioco è alta ai limiti del sublime: la libertà e la reputazione di una persona. Il difensore deve costruire un discorso persuasivo che sia capace di:

- Mettere in discussione la narrazione accusatoria, minandone la coerenza interna o l'attendibilità degli elementi probatori;
- Offrire una contro-narrazione plausibile, supportata da argomenti logici, dati giuridici e prove alternative;
- Sfruttare l'incertezza, poiché in ambito penale vige il principio dell'“*in dubio pro reo*”, secondo cui il dubbio deve valere a favore dell'imputato;
- Adattare il linguaggio al contesto e all'interlocutore: parlare al giudice, ma anche farsi comprendere dalla parte assistita, dall'opinione pubblica nei casi mediatici, dagli altri operatori del processo.

## **Persuadere nel rispetto dell'etica forense**

È fondamentale, per l'avvocato penalista, distinguere la persuasione dalla manipolazione. La forza dell'argomentazione non può mai travalicare i limiti dell'onestà intellettuale e del rispetto delle regole processuali. L'avvocato è parte ma è anche soggetto normativamente delineato della e dalla macchina della giustizia: la sua azione deve muoversi entro il perimetro dell'etica professionale e del principio di lealtà. Niente colpi sotto la cintura.

## **Tecniche persuasive nella dinamica forense**

La persuasione giudiziaria si costruisce attraverso una pluralità di strumenti:

- La perfetta conoscenza delle regole della procedura penale: l'impianto persuasivo nel suo complesso di strategie tattiche segue un percorso secondo le cadenze previste dal Codice di procedura penale;
- La struttura del discorso: apertura, esposizione dei fatti, analisi critica, conclusione efficace;
- L'uso della logica: sillogismi, deduzioni, dimostrazioni giuridiche coerenti e ben articolate;
- L'appello al senso comune e ai valori condivisi: il giudice è una persona e le argomentazioni debbono fare leva sulla dimensione umana del giudizio, che pure è un fatto umano, come fatto umano è quello che si giu-

dica. Rileva l'affermazione della dignità dell'imputato e della verità – non contestabile ove adeguatamente prospettata – che un uomo non è il male fatto in un'ora;

- La gestione della comunicazione non verbale e della presenza in aula: il modo in cui si parla, si guarda, si reagisce può rafforzare (o indebolire) l'impatto dell'arringa;
- La scelta delle parole: il lessico giuridico deve convivere con un linguaggio chiaro, incisivo, emotivamente calibrato.

La persuasione, nel processo penale, non è rappresentazione teatrale, ma studio, preparazione, signoria della parola, sensibilità e capacità strategica. Il difensore è maestro della persuasione, architetto della verità processuale. Ma la persuasione forense non sopravvive sotto la linea dell'etica professionale, del rispetto degli offesi, della dignità della difesa, connotazione questa ultima che genera il rispetto del giudice e che è tutta poggiata sulla statura del difensore, per taluno genetica, per altri conseguita, per tutti obiettivo.

# SEPARAZIONE

---

*Beniamino Migliucci*

---

Forse può essere la volta buona. Sembra proprio che l'iter parlamentare del disegno di Legge Costituzionale sulla separazione delle carriere possa concludersi positivamente.

Certo occorrerà, poi, un referendum popolare per la definitiva approvazione del testo che, finalmente, darebbe attuazione all'articolo 111 della Costituzione che, come noto, prescrive che il Giudice debba essere terzo rispetto alle parti, per garantirne la parità nel contraddittorio e assicurare l'imparzialità della decisione.

L'Unione delle Camere Penali, con la raccolta delle firme per la proposta di legge Costituzionale di iniziativa popolare sulla separazione delle carriere del 2017, ha avuto il merito di porre al centro del dibattito politico un tema che sembrava ormai abbandonato, perché scomodo e invisibile a gran parte della magistratura.

Il dibattito, così avviato, ha consentito di sgretolare, ad una ad una, le obiezioni che venivano poste a questa ineludibile riforma.

Si sosteneva, da parte di chi la avversa, che il Pubblico Ministero sarebbe stato posto sotto l'esecutivo, che l'organo requirente sarebbe divenuto un super poliziotto, che porre fine all'unitarietà della magistratura avrebbe portato il Pubblico Ministero fuori dalla cosiddetta cultura della giurisdizione.

Tutte queste critiche sono state facilmente smentite perché, sia nella proposta dell'UCPI, come in quella governativa, l'autonomia e l'indipendenza del Pubblico Ministero vengono salvaguardate. Il PM, infatti, oltre a dover guidare le indagini, continuerà ad effettuare un controllo sull'operato della Polizia giudiziaria, senza che si snaturi la sua funzione.

Quanto alla cultura della giurisdizione, di cui sarebbe privato il Pubblico Ministero, l'argomento, che viene rievocato come un mantra, appare privo di significato.

Innanzitutto, lo *ius dicere* appartiene esclusivamente al Giudice. A parte questo, se per cultura della giurisdizione si intende la cultura del rispetto del-

la Costituzione, delle regole e della legalità, tali principi appartengono indistintamente a Magistrati e Avvocati.

La fragilità di queste obiezioni sta portando l'Associazione Nazionale Magistrati a spostare il dibattito su considerazioni suggestive di natura pseudo politica. E così la separazione delle carriere sarebbe una postuma vendetta della politica dopo la stagione di "Mani pulite", volta a riequilibrare i poteri dello Stato.

Il rischio è, dunque, che il referendum diventi uno scontro tra politica e magistratura nel quale, quest'ultima, si presenti, secondo una visione manichea, come il bene che contrasta il crimine, mentre la politica rappresenta nell'immaginario collettivo spesso il male, perché coinvolta, in varie occasioni, in vicende poco commendevoli.

Bisognerà sfuggire da questa trappola, semplificare il confronto e far comprendere come la riforma serva a tutti i cittadini e sia tanto giusta, quanto banale. È infatti nella natura delle cose che chiunque aspiri ad essere giudicato da un Giudice equidistante da chi accusa e chi difende.

D'altro canto, in tutti i Paesi che hanno democrazie liberali e Codici di rito accusatori, le carriere di magistrati, inquirenti e giudicanti, sono separate.

Non tutti i magistrati osteggiano la riforma.

Primo tra tutti Giovanni Falcone che, in più occasioni, sia in interviste, sia in suoi scritti, ha evidenziato come "un sistema accusatorio parte dal presupposto di un Pubblico Ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da raggiungere nel corso del dibattimento dove egli rappresenta una parte in causa. Gli occorrono, dunque, esperienze, competenze, capacità, preparazione anche tecnica per perseguire l'obiettivo. E nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela con il Giudice e non essere, come invece oggi è, una specie di para-Giudice. Il Giudice, in questo quadro, si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, Giudice e PM siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri. Chi, come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell'indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell'azione penale, desideroso di porre il PM sotto il controllo dell'esecutivo".

La riforma non è contro la magistratura ma, al contrario, si pone come obiettivo il rafforzamento del ruolo del Giudice, senza intaccare la funzione del PM.

Il cambiamento avrà anche un significato pedagogico, perché conferirà autorevolezza alle sentenze e farà comprendere che, a queste ultime, quando definitive, si dovrà dare importanza e non alle indagini.

La strada è ancora lunga e l'Unione delle Camere Penali farà, come ha sempre fatto, la propria parte perché si dia attuazione a un fondamentale principio Costituzionale, nell'interesse di tutti.

# TECNOLOGIA DEL PROCESSO ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE

---

Riccardo Piga

---

I temi della tecnologia del processo e dell'intelligenza artificiale sono uno stigma che mi porto dietro fin dalla mia tesi di laurea del 1990 intitolata *L'utilizzo dell'informatica nel nuovo processo penale*. Sì, non è un refuso, ho detto 1990, quando non c'era nulla, né internet, né smartphone, né tablet, ed i primi PC venivano visti come dischi volanti planati sul pianeta terra. Eppure, in quel periodo c'era chi riteneva naturale, nel senso letterale di 'nella natura delle cose', coordinare l'avvio di un nuovo impianto processuale, il nuovo Codice di procedura penale, con una nuova organizzazione del sistema giudiziario.

All'epoca, quando si entrava nelle Cancellerie penali, si veniva avvolti da un pungente odore di carta, e tutt'intorno giacevano faldoni dalla copertina verde, compulsati freneticamente da Cancellieri, Avvocati e Praticanti, quasi fossero testi magici, alla ricerca di un responso circa l'esistenza di un fascicolo, di un deposito o di una impugnazione.

Ricercare la sezione della Corte alla quale era stato assegnato un appello era come partecipare a una sorta di gioco dell'oca: si partiva da un faldone nel tribunale di origine, ci si spostava in base al responso nella centrale Appello, poi sulla scorta di alcuni parametri incrociati, nominativi e numerici, si trovava l'agognata Cancelleria assegnataria, il tutto per un'ora abbondante di lavoro.

Non fu però solo questo. A indurre maggiormente a riflettere in chiave innovativa fu l'esplosione inaspettata in termini numerici che l'avvio del nuovo processo penale comportò con riferimento alle notizie di reato.

Se il previgente Codice Rocco era caratterizzato dalla centralità del Giudi-

ce Istruttore, dalla segretezza dell'istruttoria e dalla scarsa oralità e pubblicità del processo, con il nuovo Codice gli avvocati italiani si ritrovavano improvvisamente a vestire i panni di novelli Perry Mason, in aule riorganizzate anche dal punto di vista architettonico, con l'accusa che non sedeva più in posizione sovraordinata, allo stesso tavolo del Giudice, bensì giù in aula, a fianco dell'avvocato, in posizione paritetica, per un confronto dialettico di natura prevalentemente orale.

Ricordo ancora l'applauso con il quale a Milano venne salutata in aula la prima 'opposizione' posta da un difensore ad una domanda del Pubblico Ministero.

Ma se questo era il *posterius*, l'antefatto era la notizia di reato, che subiva una modifica nella fase di raccolta: il Pubblico Ministero, non più braccio operativo del Giudice Istruttore, diveniva il vero e proprio *dominus* delle notizie di reato, con obbligo di iscrizione di ognuna in apposito registro.

Il nuovo impianto porta ad una vera e propria 'esplosione' delle notizie di reato. Se si analizzano i numeri delle serie ISTAT, si vede che tra il 1989 (il nuovo codice entra in vigore a fine ottobre) ed il 1990, le notizie di reato triplicano, passando da 1.629.490 a 4.771.553.

Diviene subito evidente come con questi numeri la gestione dei procedimenti con il metodo cartaceo dei registri risulti del tutto anacronistica, occorrendo uno scarto innovativo per affrontare la situazione. Nasce così il RE.GE., Registro Elettronico delle Notizie di Reato, che può considerarsi il Commodore 64 dei sistemi informatizzati in ambito Giustizia, l'antesignano di quella piattaforma che oggi, nel 2025, viene denominata con un acronimo di assai modesta inventiva "APP".

Ma allora sorge spontanea una domanda: cosa è successo dal 1989 al 2025? Che cosa ne è stato di quel bimbo chiamato ProcPen, nato nel 1989 sotto la buona stella dell'innovazione tecnologica, attorniato da cuginetti chiamati ProcCiv, ProcTrib e ProcAmm, più grandini, smalzati, con tanta esperienza ma senza l'*imprinting* informatico del quale ha potuto beneficiare il neonato.

Rammento come nei primi anni Novanta, quando il mio *dominus* dell'epoca incrociava in tribunale il collega Giuliano Pisapia, futuro Sindaco di Milano, gli gridasse: "Tuo fratello ha le ossa rotte!", adducendo ovviamente alla comune paternità tra ProcPen e Giuliano, figli dello stesso Giandomenico, ispiratore del nuovo impianto processuale.

Sì, perché nel frattempo le fragili gambette di ProcPen subivano le bastonate della Corte costituzionale, che a più riprese portava ad una 'ibridazione' del modello accusatorio puro, introducendo istituti come l' 'inutilizzabilità',

concetto sconosciuto nei sistemi accusatori, ove una prova esiste oppure no, senza che debba essere marchiata, come il Parmigiano, in termini di fruibilità a fini processuali.

Il povero ProcPen, nato sotto i migliori auspici, si ritrova giovane, fragile, imbrigliato dalle pronunce dei Giudici delle Leggi, non supportato dalle stimolanti premesse informatiche, che si arenano al RE.GE., mentre i suoi cuginetti, a partire da ProcCiv, e poi anche ProcTrib e ProcAmm, vengono tutti nutriti a pane e schede di silicio, con una crescita vigorosa ed ordinata, divenendo uomini forti e maturi.

Ed oggi? Siamo in una fase di pura transizione, in clamoroso ritardo rispetto alle altre procedure, particolarmente scontenti da quello che doveva essere l'unico binario percorribile, quello digitale, una volta che il doppio ed il triplo binario sono stati dismessi. Chi, come me, si è sempre occupato di innovazione tecnologica in ambito giuridico, tuttavia, assiste ad un puro *déjà-vu*, nella certezza che alle iniziali difficoltà seguirà l'auspicato efficientamento.

Mi piace pensare a ProcPen come un giovane uomo di 36 anni, come Forrest Gump nella celebre scena in cui cerca di correre ma è bloccato dai tutori ortopedici, tuttavia con una voglia di rivalsa tale da vincere i vincoli per lanciarsi in una corsa liberatoria: "Io corro come il vento che soffia!".

Sono convinto che anche il Processo penale telematico correrà e soffierà, una volta liberato da amenità quali 'operatori interni', 'operatori esterni', 'deposito rifiutato'. Penso anche sarà l'occasione per un rilancio dell'istituto in chiave ancor più garantista, con il deposito telematico a farla da padrone in termini di certezza e trasparenza nelle indagini.

Le mattinate nella Cancellerie a ricercare fascicoli e far copia di atti, magari accorgendosi in studio di aver tralasciato le pagine più importanti, saranno un vecchio ricordo. Ci si potrà concentrare solo su quella parte della nostra attività che richiede materia grigia, ossia intelligenza.

Già, l'intelligenza. Il mio intervento doveva comprendere una digressione sull'intelligenza artificiale. Sul punto il mio approccio è stato pragmatico: ho preso i modelli più noti ed ho sottoposto il titolo che mi è stato assegnato con la lunghezza richiesta (7500 battute spazi compresi) chiedendo che fosse l'AI a svolgere lo sporco lavoro.

Mi sono stati forniti degli scritti eleganti, documentati, forse impeccabili dal punto di vista formale, tuttavia mancanti sempre di qualcosa, direi... d'anima. È l'anima ancora a fare la differenza, ma il *gap* potrebbe essere presto colmato.

Mi chiedono spesso: ma è vero che tra un po' le sentenze verranno scritte dall'Intelligenza Artificiale? Chissà! Certo è che fino a pochi anni fa sembra impossibile che il mondo potesse chiudersi, senza nessuno più a circolare per le strade, eppure è avvenuto. Per arrivare alla stretta attualità, era impensabile immaginare che l'uomo a capo della più grande democrazia del mondo potesse comportarsi come il WoodyAlleniano dittatore dello stato libero di Bananas, eppure sta accadendo.

Allora perché non immaginare che da qui a poco le decisioni sulla libertà delle persone possano essere prese dall'AI. Certo, suona un po' inquietante, ma non più di alcune Sentenze frutto dell'intelligenza naturale.

A questo punto ho sottoposto all'AI questo contributo, chiedendo di provare a scrivere un degno finale. Mi è stata proposta una chiusa particolarmente evocativa, nella quale l'AI e l'uomo vanno a braccetto, integrandosi in termini di etica e di efficienza. Certo è un finale che le fa comodo, è un po' come chiedere all'acquiolo se la sua acqua è buona.

Personalmente preferisco ragionare in termini di vuoti e pieni: l'AI colmerà tutti i vuoti che l'uomo ormai trascura, perché ripetitivi, noiosi o inarrivabili in termini numerici, tralasciando quelle piccole zone colmabili solo dal fattore umano in quanto caratterizzate dalla sensibilità personale e dall'empatia, poiché un conto è imparare a pensare, altro è capire.

# TOGA

---

*Roberto Aventi*

---

“Non credete agli avvocati quando, nei momenti di sconforto, vi dicono che al mondo non c’è giustizia. In fondo al loro cuore essi sono convinti che è vero il contrario, che deve per forza esser vero il contrario: perché fanno dalla loro quotidiana esperienza delle miserie umane, che tutti gli afflitti sperano nella giustizia, che tutti ne sono assetati: e che tutti vedono nella toga il vigilante simbolo di questa speranza... Per questo amiamo la nostra toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero, al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso è servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevarne qualche fronte, a reprimere qualche sopruso, e, soprattutto, a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”

Piero Calamandrei

Un simbolo di potere, come nell’Antica Roma? Un simbolo della solennità e sacralità del processo?

Un simbolo arcaico, oramai superato, nell’epoca del processo penale telematico? Un semplice abito per identificare gli avvocati?

Nel corridoio di un Palazzo di Giustizia.

“Guarda mamma quell’uomo che cammina con quel mantello nero... deve essere l’avvocato di papà!”

E tu, che ti avvii in aula, vestendo quel mantello nero, sentendo quelle parole, ti inorgogliesci... Sei il difensore, sei la persona in cui il tuo assistito spera e a cui si aggrappa come farebbe un ammalato con il suo medico, e sai che stai facendo quanto ti è possibile per la tutela dei suoi diritti e sai che quella toga, la Tua toga, è il vessillo, la bandiera e il simbolo dei tuoi ideali: difendere le persone e i loro diritti.

Ricordo la prima volta che indossai la ‘mia toga’, regalata per il superamento dell’esame da procuratore, con il mio nome preceduto da ‘Avv.’ ricamato in color oro all’interno. Una emozione forte, la comprensione di ciò che rappresenta e che avevo sempre sognato e invidiato ai difensori che vedevo e sentivo difendere nel Foro.

Sì, la toga, o quel ‘cencio nero’, è, per noi avvocati, il simbolo non del potere, ma del diritto di difesa e del ruolo di ciò che la nostra figura rappresenta nel processo. Indossata anche dal rappresentante della Pubblica Accusa perché si realizzi un principio di parità tra le parti e dal Giudice, a dimostrazione che le tre figure sono tutte indispensabili e elementi costitutivi *del e nel* processo.

La sensazione che arriva alla persona, parte del processo come imputato o parte civile, è che tu, con la tua toga, rappresenti i suoi diritti e ti batta per essi.

Sai che la tua professione è la più bella del mondo perché non esiste niente di più importante e gratificante di rappresentare gli ultimi, le persone accusate di avere sbagliato, e che tu non giudichi ma vuoi che siano tutelati i loro diritti.

Ogni volta che la vesti è una emozione nuova e un onore e un orgoglio che rinasce e ti fa credere nella missione che ti sei dato di aiutare e rappresentare i tuoi assistiti, chiunque siano; non difendiamo i reati, ma difendiamo le persone e i loro diritti.

Amo la mia professione, amo il suo simbolo, la mia toga, indossata ‘aperta’ come dimostrazione della libertà del difensore; indossarla sempre e tenerla con sé come uno scaramantico amuleto che protegge chi si affida a te.

Non ce ne separiamo mai e se ci capita di doverla prestare a qualche sprovveduto collega che ne è privo, lo facciamo a malincuore.

Siamo gelosi della nostra toga. Quella stessa toga che portiamo sotto braccio correndo tra un corridoio e l’altro del Palazzo di Giustizia e che ci fa riconoscere come difensori. E che una volta indossata ci fa sentire vivi.

Indossare la toga non è solo un obbligo sancito dal nostro Ordinamento, ma il rispetto per la nostra funzione<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> La norma in vigore è prevista dal Regio Decreto n. 1683 del 26 agosto 1926 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”, all’articolo 104: “La prima regolamentazione all’uso obbligatorio della toga è del Cardinale e Arcivescovo Antoine Perrenot de Granvelle, Viceré del Regno di Napoli che nel 1573 emanò una prammatica con la quale era fatto obbligo agli avvocati di indossare la toga sotto pena a chi contravvenisse di essere sospeso per sei mesi dall’esercizio della professione”.

Come ci ricordava l'indimenticato e indimenticabile maestro, avvocato Ettore Randazzo, quale difensore della parte civile dell'avv. Serafino Famà indicando i difensori degli imputati: "Non li invidio: difendono, forse, gli assassini di un Avvocato. Li invidio: sventolano il vessillo della Toga, ancora più bello e orgoglioso quando svetta tra le avversioni e le ostilità, quando si fa strada controcorrente, in difesa pur sempre di presunti innocenti. Serafino Famà è stato ucciso da pochi miserabili. La Toga, per nostra e loro fortuna, è immacolata, invincibile. La Toga vive anche nei Colleghi che li difendono. La Toga non muore".

La Toga

"È nera come un'ombra che ricopre un'anima.

È nera come un manto di dolori e di piaghe.

È nera come la notte che nasconde gli smarrimenti.

Basta indossarla, per raccogliere il peso

di tutti i dolenti, di tutti i colpevoli, di tutti i derelitti.

È un manto che va portato

come corona di spine."

Paolo Camassa, *La Toga*, Festival Nazionale di Poesia, Roma, 1964

# TRIBUNALE

---

*Domenico Margariti*

---

Fin da ragazzo, quando pensavo a 'che cosa avrei fatto da grande' e quando, verso la fine del liceo, iniziava sempre più prepotentemente a cristallizzarsi in me l'idea che volevo fare l'Avvocato (penalista – *ça va sans dire* – perché, nell'immaginario dei giovani, quella è la figura nella quale ci si identifica), mi sono sempre immaginato a battaglia in aula ammantato della toga; mai dietro una scrivania a "pulsar le pensose carte". Non che l'aspetto dello studio libresco nel nostro mestiere non sia fondamentale, anzi, ma questo non fa parte dell'immaginario del giovane. Conosco, infatti, ben pochi ragazzi o ragazze (finché me lo permetteranno, mi rifiuterò di scrivere ragazz\* o altro simbolo woke) che siano stati sedotti, per esempio, dal fascino della professione notarile o da quello del commercialista e ancora non ho capito come si scelgono certe professioni. Sono convinto (ma è un limite che, nemmeno con l'età, sono riuscito a superare) che, se escludiamo i sogni adolescenziali di diventare calciatore o pilota di Formula 1, la professione di avvocato sia una delle più stimolanti per l'immaginario giovanile, insieme a poche altre.

E la figura dell'avvocato, come ho appena accennato, si identifica inevitabilmente nell'immaginario popolare, con la toga e il tribunale. Così, anche per me, avvocato e aula di tribunale costituiscono un binomio inscindibile, fin dal primo giorno in cui varcai, da praticante, le porte dell'arena giudiziaria. E forse anche da prima.

Molto è cambiato da quel fatidico giorno, ma ciò che finora è rimasto intatto è il sentimento che il Foro (lo scrivo sempre con la maiuscola) sia l'elemento intorno al quale ruota tutto l'universo che fa capo al 'sistema giustizia', ciò che crea, all'interno di tutte le figure professionali che vi sono coinvolte, quel legame sotterraneo che avvince tutti coloro i quali frequentano le aule del tribunale (Avvocati-Giudici-Pubblici Ministeri e anche il personale giudiziario, senza il quale nulla funzionerebbe).

Nell'aula ci si affronta come avversari, ci si critica aspramente, si lotta contro il PM o il Collega, ma poi, ai tre fischi finali che il Giudice, "arbitro severo ma imparziale" (come reciterebbe un'improbabile articolo di cronaca sportiva tratto da una celebre commedia all'italiana) decreta col PQM, ci si stringe la mano lealmente e ci si avvia verso il terzo tempo davanti ad un caffè, a volte con la soddisfazione di una vittoria, a volte con la delusione di una sconfitta, che non è mai troppo amara quando si è consapevoli di aver fatto fino in fondo il proprio dovere, pur essendo sempre consapevoli di partecipare al dramma umano che i nostri assistiti vivono come soggetti sui quali ricadono le decisioni che, in quelle aule, vengono prese e che, inevitabilmente, avranno conseguenze, a volte pesantissime, sui loro destini.

In tutto ciò, lo spazio fisico del tribunale ha un'importanza fondamentale. Lo sapevano bene i nostri antenati inventori del diritto, per i quali "*ubi societas, ibi ius*" e, proprio per questo motivo, avevano pensato di collocare il Forum al centro dell'*urbs*, ben consapevoli che, dove si combatte per la difesa del diritto, lì vive la società. Il tribunale, anche in senso spaziale, è il cuore pulsante della *civitas*. E così è stato per molti secoli, almeno fino ai giorni nostri, quando in ossequio alle esigenze dell'efficientismo moderno (dalle cui nefaste conseguenze alcuni tanto illuminati, quanto negletti, pensatori ci hanno messo in guardia), si è dapprima pensato di ridurre il numero dei tribunali, abolendo proprio quelli che, per dimensioni e bacino d'utenza, erano i più vicini ai cittadini (la mai troppo considerata giustizia di prossimità); poi spostando sempre più i nuovi palazzi di giustizia dal centro cittadino, quasi come a voler allontanare, anche simbolicamente, l'esercizio del potere giudiziario dai suoi fruitori; ed infine, codificando la presenza virtuale delle parti nel processo, come a dire che la presenza fisica, nel mondo attuale, è ormai divenuta un intralcio all'amministrazione della giustizia. Lo stesso squallore dell'edilizia giudiziaria odierna è un brutto segno dei tempi, ed è un fenomeno che riscontro un po' in tutti gli ambiti.

Sono un inguaribile nostalgico, lo ammetto, ma sono fermamente convinto che lo *ius dicere*, al di là dell'aspetto tecnico/formale (inevitabile, data la complessità delle norme), sia soprattutto un fatto umano e che, se vogliamo dare un senso al principio costituzionale dell'"amministrare la Giustizia in nome del popolo", sia necessario ritornare a vivere il tribunale, prima di tutto come spazio fisico, come luogo di aggregazione per tutta la società.

# UCPI

## IN DIFESA DEI VALORI DELLA LIBERTÀ E DELLA DIGNITÀ DELL'UOMO

---

*Francesco Petrelli, Presidente nazionale di UCPI*

---

Ogni scandire del tempo, ogni meta raggiunta, ogni anniversario, ci pone domande sui luoghi della partenza e su quelli dell'arrivo. Su ciò che nel tempo svanisce e ciò che nel tempo invece resiste, modificando l'orizzonte del nostro impegno.

Se il processo telematico svuota progressivamente i tribunali, che erano una volta i luoghi privilegiati della nostra formazione, ciò significa che ancor più ampio dovrà essere il nostro ruolo di associazione e ancor maggiore la responsabilità nel saper gestire questa supplenza, trasmettendo integra la consapevolezza del ruolo dell'avvocatura penale nella società; valore fondamentale ai fini della concreta tutela dei diritti della persona, alla quale è affidata la tenuta del nostro Stato di diritto costituzionale.

Siamo, infatti, noi ad esercitare professionalmente quel diritto di difesa dal quale dipende lo sviluppo in concreto di tutti gli altri diritti della persona. Non solo, infatti, il diritto di difesa costituisce la garanzia del rispetto di quei diritti, ma è anche l'unico diritto che, detto inviolabile proprio per questa ragione, diversamente dagli altri non può subire limitazioni e compressioni di sorta. La comprensione di questi nessi costituisce in fondo il terreno sul quale si fonda la nostra storia associativa, non solo nella sua azione esterna, ma anche nei suoi legami federativi interni. Perché è proprio nello svolgimento quotidiano della nostra attività e nel suo reciproco riconoscimento che si innerva il tessuto connettivo della nostra associazione e discende l'identità politica dell'Unione.

Quanto più forte è l'onda delle trasformazioni e quanto più si rendono visibili e imponenti le mutazioni del processo penale imposte dall'irrompere della tecnologia, tanto maggiore sentiamo l'esigenza di interrogarci circa il significato del nostro ruolo e l'essenzialità delle nostre prerogative professionali. Tanto più urgente è la necessità di comprendere quali siano le garanzie irrinunciabili, i diritti non negoziabili e quali debbano essere i confini inviolabili delle concessioni alle tecnologie, come quella dell'intelligenza artificiale, applicate al processo penale.

Nell'accelerazione straordinaria dei mutamenti succedutisi in queste poche ultime decine di anni, molti sono i nuovi interrogativi senza risposta che si sono dati appuntamento intorno al tema centrale e tradizionale del rapporto fra progresso e istituzioni; interrogativi che toccano evidentemente non solo il nostro ruolo nel processo, ma anche il ruolo della nostra associazione all'interno della società e, più ancora, all'interno della nostra democrazia, in difesa non più delle garanzie e dei diritti dei singoli, ma dei valori stessi del garantismo e del diritto penale liberale, in un momento nel quale le stesse democrazie liberali sembrano aver smarrito lo statuto fondamentale di quei valori di libertà da contrapporre all'autorità dello Stato. Uno statuto che sembrava oramai acquisito stabilmente viene invece oggi messo in discussione dall'onda pervasiva del populismo che contesta i fondamenti assiologici stessi sui quali è sorto lo Stato di diritto.

Si tratta, certamente, di valori che non trovano spontanea e naturale accoglienza all'interno delle nostre democrazie 'emotive', nelle quali l'onda d'urto della disintermediazione ha spazzato via ogni attitudine al pensiero riflessivo, consegnandoci alla tirannia dell'immediatezza. Se tutto questo sembra emarginarci nei confini angusti di un pensiero minoritario, destinato alla soccombenza, restiamo invece convinti che sebbene siano spesso, per loro natura, controintuitive, le verità del garantismo sono in realtà valori universali destinati a ritrovare inevitabilmente il loro posto nella società. Certo, si tratta di saper comunicare con pazienza il significato indeclinabile della loro esperienza, significa elaborare un nuovo alfabeto capace di risvegliare al pensiero un pubblico distratto e assuefatto alla grammatica ostile del giustizialismo e propenso piuttosto alla sottrazione dei diritti, anche propri, piuttosto che al loro riconoscimento. Ma questo è il lavoro che ci attende.

Occorre, per questo, dialogare con la contemporaneità senza la presunzione di poterla comprendere anticipatamente e senza illudersi di poterla agevolmente governare con gli occhiali e con gli strumenti del passato. La vediamo arrivare, infatti, ma non sappiamo dove sta andando, né dove ci condurrà. Dobbiamo parlare tutte le lingue della modernità, fruire consapevolmente di tutte le nuove tecniche che ci offre, ponendo tuttavia ancora una volta al centro l'uomo e la difesa dei valori universali della libertà e della dignità.

# UMANO

---

*Anna Ielmini*

---

Rocco: un uomo, una storia, un processo.

Il signor Rocco fino ad un certo punto è stato una persona a posto; aveva un lavoro, una casa e una famiglia. Poi è sopraggiunta una serie di eventi avversi – la scomparsa di entrambi i genitori, la separazione e il divorzio dalla moglie, la depressione – che hanno stravolto tutto.

Rocco, per stare meglio, ha cominciato prima ad usare e poi ad abusare di sostanze stupefacenti e in breve è stato catapultato a vivere di stenti sui treni e nelle stazioni. Finiti i soldi e perso il lavoro, per procurarsi il denaro necessario ad acquistare la dose giornaliera ed eventualmente del cibo, Rocco ha iniziato a chiedere l'elemosina e, purtroppo, a commettere qualche piccolo reato, furti, soprattutto a danno dei passeggeri in transito.

In questo periodo ha incontrato alcune persone alle quali, per pochi spiccioli, ha venduto la propria carta d'identità; tale documento è stato in seguito utilizzato per perpetrare una serie di truffe in tutta Italia e, senza saperlo, Rocco ha iniziato a collezionare un numero sempre più elevato di precedenti che lo hanno portato presto a sperimentare il carcere. Si è sempre trattato di periodi di detenzione brevi e in regime di custodia cautelare; infatti, arrestato sistematicamente in flagranza, Rocco terminava sovente di scontare l'intera pena prima ancora che sopraggiungesse la sentenza di primo grado.

Un giorno però l'ha combinata grossa.

Rocco stava viaggiando con l'amico Lucio a bordo dell'auto rubata da quest'ultimo. I due avevano fatto uso di sostanze e Rocco si trovava accasciato, in condizioni di incoscienza, sul sedile posteriore. Complici anche il buio e la nebbia, Lucio non si era accorto di un posto di blocco e, per poco, non aveva travolto un carabiniere.

Rocco non ricordava nulla di cosa gli fosse successo; si era ripreso la mattina seguente nella sala colloqui del carcere, in attesa di essere chiamato per la convalida dell'arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e furto dell'auto.

In quel momento era entrato nella sala il giovane difensore nominato d'ufficio per l'incombente. L'avvocato, fresco di studi, quella mattina era arrivato per tempo e pretendeva di conferire con il cliente prima del suo interrogatorio.

Appena aperta la porta le si è parata innanzi la rappresentazione vivente di *Ecce Homo*, il capolavoro di Caravaggio.

Rocco aveva il volto tumefatto, gli occhi socchiusi e la bocca insanguinata. Non gli era stato risparmiato alcun dente. Non solo, era vestito con un lenzuolo di carta azzurra, di quelli utilizzati nelle sale operatorie, chiuso con due laccetti sui fianchi in modo da lasciare molte parti del corpo nude e sulle quali si intravedevano numerose ecchimosi.

Rocco ha intravisto il difensore dalle fessure degli occhi ed ha avuto solo la forza di bisbigliare: "Non diciamo nulla, altrimenti mi ammazzano".

In breve è stato condotto innanzi al Giudice, il quale con sorprendente indifferenza, senza alzare lo sguardo dal fascicolo, ha convalidato l'arresto per resistenza e, in ossequio alle richieste del PM, disposto come al solito la custodia in carcere, passando poi velocemente al caso successivo.

L'avvocato quella notte non è riuscita a dormire, l'immagine di quel quadro continuava a tormentarla; è così che ha maturato il proposito di andare a trovare in carcere il proprio cliente tutti i sabati successivi sino alla fine della pena. Durante quei colloqui, man mano che le ferite guarivano, Rocco ha cominciato ad aprirsi, a raccontare la sua storia, chi era e quello che era diventato.

Il difensore ha potuto apprezzare le enormi potenzialità che c'erano in quell'uomo, i suoi interessi, le sue passioni, i suoi valori morali, ma anche la sua estrema fragilità. Rocco desiderava cambiare vita con tutte le proprie forze, desiderava abbracciare la sua bambina, della quale da anni non riceveva più notizie, ma la mancanza di fiducia nella giustizia e ancor più in se stesso gli facevano ritenere di non essere più in grado di farlo.

Insomma, si era rassegnato a quel destino, come se non ci fosse alcuna via d'uscita. Del resto per anni nessuno si era accorto di lui, la sua voce non era mai stata udita; i numerosi periodi di detenzione erano sempre troppo brevi per familiarizzare con gli operatori e ricevere supporto.

Scontate le varie pene detentive, Rocco veniva sistematicamente 'sbattuto' sul piazzale del carcere con i suoi quattro stracci, senza soldi, senza punti di riferimento ai quali aggrapparsi per uscire dal baratro nel quale era precipitato. Ogni volta, come un automa, raggiungeva a piedi la stazione più vicina e ricominciava a viaggiare senza meta.

Qualche mese dopo è iniziato il processo di merito. Il difensore d'ufficio ha optato per il rito abbreviato ed il Giudice in malo modo ha fatto intendere che l'interrogatorio era superfluo, del resto quella mattina aveva molta fretta; mentre l'avvocato stava parlando, il dispositivo della sentenza era già in fase di elaborazione e dopo una fulminea camera di consiglio, è stata pronunciata l'ennesima condanna per resistenza a pubblico ufficiale.

Il fascicolo veniva poi stralciato e mandato ad altro ufficio competente a giudicare sul furto dell'auto.

Aveva inizio il secondo processo.

Essendosi oramai creato un bel rapporto fiduciario, l'avvocato quella volta è riuscito a convincere il proprio cliente a partecipare attivamente all'udienza, sottoponendosi ad interrogatorio per raccontare la sua storia.

Arrivato il momento, gli è stata così data la parola e mentre stava raccontando di sé, senza mai distogliere lo sguardo da lui, il Giudice ha iniziato a prendere appunti. Ebbene, quel processo si è concluso con una bella assoluzione per non aver commesso il fatto.

Durante la lettura del dispositivo, all'imputato è mancata letteralmente la terra sotto i piedi, mai prima di allora era stato ascoltato.

Rocco, che però doveva ancora finire di scontare la condanna per resistenza, è tornato in carcere, ma oramai pronto e determinato a chiedere di andare in Comunità.

Gli anni successivi sono stati complessi perché, oltre ad emanciparsi dall'uso di sostanze stupefacenti, Rocco ha dovuto curare le ferite psicologiche che anni di degrado gli avevano inflitto.

Tuttavia non si è perso mai d'animo, lavorando duramente perché quello sarebbe stato il modo per ricompensare da una parte l'avvocato che era stato sempre al suo fianco e poi quel Giudice che per la prima volta aveva creduto in lui.

Umanità: così poco, per così tanto.

# VERITÀ (ἀλήθεια)<sup>1</sup>

---

*Carlo Antonio Maria Brena*

---

Di fronte alla parola 'verità' si può decidere di essere scettici o, al contrario, dogmatici.

Si può credere che nulla sia realmente conoscibile sospendendo nichilisticamente ogni giudizio, ovvero credere nel pensiero luminoso capace di distinguere, in nome del principio di non contraddizione, il vero dal falso come il bene dal male.

Io, difensore, sono anzitutto schermo e scudo contro ogni giudice che crede di avere trovato la Chiave della Verità: perché chi pensa di avere trovato Giustizia e Verità prima o poi si sentirà in dovere di 'imporle' agli altri.

Io, difensore, credo in una 'terza via' che ci invita a proseguire nel cammino.

"Che cos'è la verità?", chiede Pilato, ricevendo in risposta un eloquente silenzio: la domanda è fallace perché la verità non può essere una proposizione; ancora più fatuo sarebbe azzardare una risposta semantica, nella velleitaria pretesa di poter 'dire' la verità, tutta la verità (art. 277 c.p.p.).

La 'terza via', credo, riposi nella serena ammissione che la verità 'vive' cosicché a noi spetta il solo, pure altissimo, ministero di 'tendervi'.

La verità 'vive' perché non è separabile dalle coordinate epistemologiche attraverso le quali la si vorrebbe evocare qui ed ora, né dal contesto relazionale in cui la si cerca: non è mai conoscibile in termini certi ed assoluti; la si avvicina, al più, ricostruendo – come le tessere di un mosaico che non ha confine – precari frammenti di 'verosimile'.

Io, difensore, rendo onore alla verità quando sono garante di verità alternativa: con il mio impegno, con le mie intuizioni, con la mia esperienza uma-

---

<sup>1</sup> L'inchiostro di questo scritto è intriso di pensieri e parole tratti da meravigliosi maestri tra i quali non è possibile dimenticare Ettore Randazzo, Gustavo Zagrebelsky, Carlo Sini e Paolo Borgna, ai quali va il mio ringraziamento.

na, con la mia professionalità, con il mio garbo e con la mia grinta, con la mia capacità di persuadere. Ogni sforzo di verità è tensione dialogica che non sopporta parole definitive.

La verità vive poi della complessità soggettiva; per questo “una parola ha detto l’Eterno, due ne ho udite” (Salmo 62, 11); per questo la verità di Antigone non sarà mai la verità di Creonte: la propria verità incapace di aprirsi alle altrui verità si trasforma fatalmente in strumento di errore e di prepotenza.

Io, difensore, porto la verità di chi, accusato, è privato della forza di offrirla da solo.

Questa terza via, che propongo, rivela il volto più alto e profondo della verità: il ‘dubbio’.

Io, difensore, sono indispensabile al dubbio (e, perciò, alla verità): con il mio dubbio, do legittimazione alla sentenza emessa dal Giudice “al di là di ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.).

Sono difensore perché credo nell’*Etica del dubbio* secondo cui trovare la verità è impossibile ma cercarla non è insensato.

Difendere è, anzitutto, affermare ostinatamente che *in dubio pro reo*: tocca a te che leggi decidere se il mio sforzo sia “debolezza di un processo imperfetto” o “forza del miglior giudizio possibile”, quello capace di esporre ogni verità alla provocazione del dubbio.

**Stampato in Italia**

Stampato nel mese di luglio 2025  
da Geca - Divisione Libri di Ciscra Spa,  
Arcore (MB)

